

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

184^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1995

Presidenza del vice presidente STAGLIENO,
indi del vice presidente PINTO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* VILLONE (Progr. Feder.)	Pag. 8. 18
INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1647 e 1732		PERLINGIERI (PPI)	9
PRESIDENTE	3	MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) ...	10, 17 19
SULL'ORDINE DEI LAVORI		BELLONI (CCD)	11
PRESIDENTE	4	PASSIGLI (Sin. Dem.)	12 21
DISEGNI DI LEGGE		PIERONI (Progr.-Verdi-La Rete)	13
Seguito della discussione:		NATALI (AN)	17
(278) PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto d'interessi		Discussione:	
(758) PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse		(1647) Conversione in legge del decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, recante di- sposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli ap- palti (Relazione orale)	
(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposi- zioni urgenti in tema di proroga dei ter- mini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti:	
(1330) TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Go- verno e parlamentari:		GARATTI (Forza Italia), relatore	22
FALQUI (Progr.-Verdi-La Rete)	4	RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la gra- zia e giustizia	23. 24
CASADEI MONTI (Progr. Feder.), rela- tore	5 e passim		
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro	5, 15, 21		
FIEROTTI (Forza Italia)	6 e passim		

184* SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 GIUGNO 1995

LUBRANO DI RICCO (Progr.-Verdi-La Rete) Pag.	24, 25
BECCHELLI (AN)	25
BELLONI (CCD)	26, 29
SCOPELLITI (Forza Italia)	27
* FABRIS (Lega Nord)	27
MODULO (Labur.-Soc.-Progr.)	27
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	28

Approvazione di questione sospensiva per il rinvio in Commissione:

(1833) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali* (Approvato dalla Camera dei deputati):

GFI (CCD)	30
CALEFFI, sottosegretario di Stato per le finanze	30

Rinvio in Commissione:

(1850) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria* (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	30, 31
FARDIN (Labur.-Soc.-Progr.), relatore	30, 31
CARPENEDO (PPI)	31
CALEFFI, sottosegretario di Stato per le finanze	31

Discussione:

(1732) *Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali* (Relazione orale):

FAGNI (Rifond. Com.-Progr.), relatore .	32 e passim
CHIMENTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione	36, 41
* SCIVOLETTO (Progr. Feder.)	40, 46
BACCARINI (PPI)	41
ALO (Rifond. Com.-Progr.)	41
RAGNO (AN)	41, 46

Votazione finale:

(462) *RIZ ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati»* (Votazione finale

qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 46
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	46

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-1998 (DOC. LVII, n. 2)

PRESIDENTE	47
------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1995

48

ALLEGATO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Ufficio di Presidenza	49
-----------------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	49
Apposizione di nuove firme	50
Assegnazione	51
Rimessione all'Assemblea	51
Cancellazione dall'ordine del giorno	51

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici	52
Trasmissione di documenti	52

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di firme su mozioni e interrogazioni	52
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	52
Annunzio di interrogazioni	53
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	80
Ritiro di firme da mozioni	81

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente STAGLIENO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dà lettura del processo verbale.

MEDURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bagnoli, Ballesi, Bo, Bobbio, Brutti, Cappelli, Carini, Carpinelli, Cioni, D'Alessandro Prisco, Doppio, Ellero, Gandini, Giurickovic, Mancuso, Manfroi, Matteja, Miglio, Orlando, Secchi, Stajano, Tripodi, Valiani, Visentin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti, Fronzuti, Lauricella, Lorenzi e Speroni, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1647 e 1732

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè le competenti Commissioni hanno concluso l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge riguardanti la disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (disegno di legge n. 1647) e la navalmeccanica (disegno di legge n. 1732), e su richiesta delle Commissioni stesse, la discussione di tali provvedimenti avrà luogo nel corso della giornata odierna.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per dare alla competente Commissione il tempo necessario per valutare il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, in materia tributaria ed il relativo disegno di legge di conversione, n. 1850, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 10,45.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 10,50).

Poichè la 6ª Commissione non ha ancora concluso i lavori in merito al disegno di legge n. 1850 e, per quanto riguarda i disegni di legge successivi, n. 1082 e connessi, si attende ancora l'arrivo del rappresentante del Governo, sospendo di nuovo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,52, è ripresa alle ore 11,10).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(278) PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto d'interessi

(758) PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse

(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi

(1330) TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si sono svolte le repliche dei relatori e del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto a premettere un articolo all'articolo 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - *(Condizioni di ineleggibilità).* - 1. Coloro che sono nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di parlamentare, previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non possono essere nominati Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato».

01.100

RONCHI, PIERONI

PRESIDENTE. Invito il presentatore ad illustrarlo.

FALQUI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 01.100 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASADEI MONTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento in esame, perchè ritengo che con esso si trasformino alcuni motivi di ineleggibilità alla carica di parlamentare in requisiti ostativi alla nomina a componente del Governo e che semmai la materia dovrebbe essere affrontata in un provvedimento inerente la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ma a parte la questione della *sedes materiae*, ritengo che si pongano due problemi. Il primo è che attraverso una predeterminazione di questo tipo dei requisiti per la nomina a Presidente del Consiglio dei ministri, a Ministro o a Sottosegretario di Stato si interferisce con il potere costituzionalmente attribuito al Presidente della Repubblica dall'articolo 92, comma 2, di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri; con una legge di rango ordinario si viene quindi a condizionare questo diritto, determinando problemi di costituzionalità. Il secondo aspetto è che, quando si usa la formula «nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di parlamentare», vi è da domandarsi se nel valutare tali condizioni si debba prescindere o no dagli accertamenti eventualmente effettuati dalla Giunta della Camera competente. Strettamente legato a questo, è l'interrogativo concernente l'organo che deve procedere all'accertamento dell'incompatibilità. Non mi sembra, infatti, che ciò sia stabilito.

Queste sono le ragioni per cui ritengo che la proposta in esame non sia opportuna.

VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il parere del Governo è concorde con quello del relatore. Bisogna infatti tener presente che lo spirito del testo, ed in particolare l'articolo 2, concerne l'incompatibilità delle cariche e non l'ineleggibilità. Quindi, per armonizzare questa parte con il resto del testo il parere sull'emendamento 01.100 non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.100, presentato dal senatore Ronchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonchè i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Possono assumere la titolarità di cariche di Governo i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici, senza preclusioni per sesso, razza, religione e condizioni personali e sociali. I titolari di cariche di Governo hanno il dovere dell'imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni».

1.101

FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti parole: «, che ha lo scopo di prevenire eventuali conflitti di interesse nell'esercizio di funzioni pubbliche».

1.102

FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè i commissari» fino alla fine del comma.

1.100

VILLONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme della presente legge si applicano, altresì, ai:

- 1) Presidenti e membri delle Giunte regionali;
- 2) Presidenti e membri della Giunte provinciali;
- 3) Sindaci di comuni capoluoghi di provincia».

1.104

FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al presente articolo hanno il dovere della cura esclusiva degli interessi pubblici a cui sono preposti e non possono svolgere altre attività pubbliche e private secondo le limitazioni stabilite dalla presente legge».

1.103

FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

FIEROTTI. Signor Presidente, la *ratio* di tutti gli emendamenti all'articolo 1 che portano la mia firma e quella di altri colleghi è quella che avevo sottolineato nel corso della relazione di minoranza che ho

svolto in quest'Aula ed anche nel corso della replica di ieri. Noi riteniamo, infatti, che la normativa sul conflitto di interessi si deve porre soprattutto in positivo, anzichè in negativo, come sembra dalla lettura del testo al nostro esame, nel quale sono previste soltanto una serie di incompatibilità, di situazioni che vengono considerate anomale, fino ad arrivare addirittura a prevedere la dismissione di aziende, di attività imprenditoriali. In positivo, quindi, perchè secondo noi bisogna tenere conto soprattutto del principio di uguaglianza espresso dall'articolo 3 della Costituzione sul quale mi sono già dilungato nella relazione scritta depositata agli atti di quest'Aula.

Questa è la *ratio* dell'emendamento 1.101 che stabilisce che possono assumere la titolarità di cariche di Governo i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici. Si tratta di una affermazione solenne, magari pleonastica, ma che ritengo vada senz'altro inserita nel disegno di legge per dare ad esso un senso diverso da quello con cui è stato interpretato all'esterno, cioè il senso punitivo di cui tanto si è parlato. In positivo - ripeto - e credo che questo nostro punto di vista possa essere accolto da tutti, anche perchè l'emendamento si rifà quasi letteralmente al dettato della Costituzione. Esso prosegue stabilendo che i titolari di cariche di Governo hanno il dovere dell'imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni. Anche questa è un'affermazione solenne che praticamente finalizza il disegno di legge nel senso che noi avremmo voluto fosse stato seguito fin dall'inizio.

Continueremo a fare questo tentativo di aggiustamento nella direzione che ho indicato; lo facciamo anche con gli emendamenti successivi all'esame dell'Aula. Se approvati, certamente si modificherebbe un po' la filosofia di tutto il disegno di legge. Ritengo che la nostra sia un'iniziativa che possa essere presa in considerazione anche dalla maggioranza. D'altra parte ritengo di aver colto nelle parole pronunciate ieri dal relatore di maggioranza questo stesso desiderio, cioè di sfrondare il provvedimento da tutte quelle norme e quegli incisi che possano avere anche un sapore punitivo. D'altra parte questo tipo di emendamenti ci porta a considerare tutta la normativa non mirata ad un fatto soggettivo, ma ad un fatto generale, tendente a proteggere alcuni interessi della pubblica amministrazione; e non solo, di tutta la comunità nazionale. Mi riferisco all'interesse che le funzioni pubbliche vengano svolte nel modo più equo possibile e senza che vi siano interessi di carattere personale. Questo è il senso dell'emendamento 1.101.

L'emendamento 1.102 va nella stessa direzione, cerca cioè di dare la finalizzazione che ho indicato. Chiediamo infatti che venga aggiunto un inciso che preveda che la legge ha lo scopo di prevenire eventuali conflitti di interesse nell'esercizio di funzioni pubbliche. Credo che questo sia anche un apporto di tecnica legislativa. Una legge viene emanata per raggiungere un determinato fine che deve essere declamato e affermato in modo chiaro e preciso sin dall'inizio. Anche questo emendamento, che sottoponiamo all'attenzione dell'Aula, va nella direzione, che ho indicato poco fa, di togliere ogni tipo di soggettività al provvedimento, ma di innalzarlo verso un tipo di situazione di generalità del provvedimento stesso.

Inoltre, vi è l'emendamento 1.104 che estende le fattispecie che riguardano le cariche di governo. Nel testo dell'articolo 1 elaborato dalla

Commissione vengono stabilite e specificate quali sono le cariche di governo soggette al regime della legge che stiamo esaminando. Riteniamo che vi siano alcune funzioni importantissime, svolte in campo nazionale e in sede locale, che hanno una rilevanza istituzionale molto pregnante e che certamente possono essere assimilate a cariche di governo. Siamo pertanto dell'avviso che la normativa debba essere estesa anche ai presidenti e ai membri delle giunte regionali e provinciali, nonché ai sindaci dei capoluoghi di provincia. Tuttavia, insistiamo soprattutto sul fatto che la normativa sia estesa anche ai presidenti e ai membri delle giunte regionali perchè con l'indirizzo attuale della politica nazionale si continua a dare maggiore forza e importanza alle autonomie locali. Le regioni, sia quelle a statuto ordinario ma soprattutto quelle a statuto speciale, nel loro territorio svolgono una funzione importantissima di governo. Noi riteniamo che anche i titolari di queste cariche debbano essere soggetti al regime della normativa che è all'esame del Senato.

L'emendamento 1.103 prevede che i soggetti di cui all'articolo 1 hanno il dovere della cura esclusiva degli interessi pubblici a cui sono preposti e non possono svolgere altre attività pubbliche e private secondo le limitazioni stabilite dal presente provvedimento. Questa è la finalità vera che si deve raggiungere con la norma al nostro esame. Non vedo il motivo in base al quale tale finalità non debba essere espressa chiaramente, ma debba essere soltanto sottintesa. Inoltre, il fatto che sia stata sottintesa fino ad ora ha generato le polemiche a tutti ben note quale, ad esempio, quella in base alla quale la norma è stata interpretata in modo punitivo. Ha generato inoltre anche la polemica secondo cui la norma è stata studiata, concepita e portata avanti tenendo presente una situazione precisa: quella di Berlusconi. Vi sono state interpretazioni di questo tipo sulle quali non abbiamo voluto fare polemiche nè in Commissione nè in Aula. Comunque, queste cose sono state dette non solo in campo politico perchè se ne è parlato anche tra giuristi e politologi e sono state riportate sulla stampa.

Questa formulazione porta a fugare detta impressione che si dà con la presente normativa. Ritengo pertanto di doverla raccomandare all'attenzione dell'Assemblea; lo faccio, come ritengo di aver fatto ieri nella mia replica, con molta umiltà ed accenti blandi. Si tratta, a mio avviso, di un modo di contribuire a risolvere un problema che ripeto esiste e deve certamente trovare soluzione. Esso tuttavia deve essere risolto nel modo più equo e civile possibile, dando una risposta vera alla questione e non innescando ulteriori problemi su di un aspetto che è di vitale importanza. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

* VILLONE. Signor Presidente, l'obiettivo che l'emendamento 1.100 si prefigge è chiaro. Esso tende all'abrogazione dell'ultima parte dell'articolo 1 e precisamente: «nonchè i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400». Perchè questo? Ritengo che il principio generale cui bisogna informarsi in una materia come questa sia alla fin fine quello di ridurre al minimo indispensabile le limitazioni poste dalla legge, in funzione di obiettivi chiari e indiscutibili. Occorre, in ultima analisi, favorire l'apporto alla gestione della cosa pubblica delle energie utilizzabili e non certo scoraggiarlo.

Se invece guardiamo all'attuale formulazione dell'articolo 1 vediamo situazioni assai diverse, giacchè non vi è affatto identità tra la situazione di soggetti di governo in senso stretto (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Sottosegretari) e quella dei Commissari; al massimo vi è una superficiale affinità, ma manca una identità di esigenze e quindi è discutibile in termini generali di principio che una legge possa tale e quale applicarsi in medesimo regime all'una e all'altra categoria.

In realtà l'intera legge è pensata, tarata e organizzata su quella che è una dimensione nazionale di governo, come risulta ovvio a una lettura anche superficiale, con ciò quindi escludendosi la possibile omologazione nell'applicazione della normativa di situazioni tanto diverse. La disciplina andrebbe ripensata in altri termini, in una dimensione appropriata ad una figura quale quella dei Commissari di Governo.

Si aggiunga infine che per le specifiche categorie, spesso utilizzate per la nomina a queste funzioni (si tratta in genere di funzionari pubblici), vi sono già dei regimi normativi specificamente applicabili. Per questo complesso di motivi, mi sembra opportuno eliminare dall'articolo 1 il riferimento ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PERLINGIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Signor Presidente, desidero preannunziare, per brevità, il mio voto su tutti gli emendamenti all'articolo 1. Per quanto concerne l'emendamento 1.101 annunzio un voto favorevole, pur manifestando che esso in realtà è abbastanza pleonastico rispetto ai principi già presenti nella Carta costituzionale, come ricordava lo stesso collega Fierotti: penso all'articolo 3, in tema di principio di eguaglianza, o all'articolo 97, in tema di principio di imparzialità. Riteniamo tuttavia che, come preambolo alla legge, non sia male ricordare che l'intero complesso normativo deve rispettare sia il principio di eguaglianza sia quello di imparzialità, e in modo particolare quest'ultimo: infatti, non tutti in Commissione avevano ribadito l'opportunità di collegare questo provvedimento al principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Circa l'emendamento 1.102, annuncio il voto favorevole per un motivo analogo: pur essendo evidente lo scopo di questa legge, nella tecnica legislativa dei paesi più moderni si usa ormai premettere sempre lo scopo della legge stessa quale ausilio per l'interprete nell'attività ermeneutica. Che questa legge abbia lo scopo di prevenire eventuali conflitti, mi sembra un fatto di chiarezza e di precisione.

Diversamente, esprimo un voto contrario sugli emendamenti 1.100, 1.104 e 1.103. Per quanto riguarda il primo, l'emendamento 1.100, riteniamo che i Commissari di Governo svolgano funzioni di governo: quindi, anche se si tratta di funzioni diverse, sono pur sempre funzioni di governo. Non si comprende la ragione per cui questi soggetti, che svolgono funzioni di governo, debbano essere sottratti alla problematica del conflitto di interessi. La Commissione bene ha fatto - a mio parere - ad inserire i Commissari in questa problematica. È pur vero quanto ri-

cordava poco fa il senatore Villone: si tratta spesso di funzionari che già sono sottoposti ad un regime di conflitto di interessi, così come stabilito dalla legge, ma un conto è il funzionario che svolge attività di impiego e altro è il funzionario che svolge funzioni di governo. Anche questi ultimi devono rientrare nella problematica del conflitto di interessi.

Il voto contrario all'emendamento 1.104 ha motivazioni diverse: non è che non condividiamo la necessità che anche a livello di governo regionale possa essere posta la problematica del conflitto di interessi nè la escludiamo a livello provinciale o comunale; riteniamo però che si tratti di problematiche distinte, separate, che richiamate, come si sta facendo, con un semplice emendamento, potrebbero creare in questo contesto grandi problemi di interpretazione. Molti degli istituti successivi non sarebbero infatti idonei a rendere attuativa l'esigenza di evitare il conflitto di interessi sia a livello regionale sia a livello provinciale. Auspichiamo invece che su questa materia ci possa essere un'ulteriore riflessione con un distinto provvedimento che si estenda al governo regionale (che è sempre un governo politico) ed ancora ai governi provinciali e comunali che invece hanno carattere amministrativo e quindi con la politica non dovrebbero avere attinenza diretta.

Per quanto concerne infine l'emendamento 1.103, esprimiamo un voto contrario: pur sottolineando alcuni aspetti che possono essere apprezzabili, evidenziamo che la sua formulazione è troppo generica; il testo della legge, specialmente nelle proposizioni normative e successive, è molto più preciso e specifico, per cui non si ravvisa la ragione di approvare la modifica proposta con l'emendamento 1.103.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, desidero esprimere voto contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 1.101, come evidenziava il collega Fierrotti, esso può essere considerato addirittura pleonastico. Non credo che in una legge sia necessario ribadire quanto è già esplicitamente stabilito dalla nostra Costituzione, visto che agiamo in attuazione della Carta costituzionale. Quindi, l'emendamento 1.101 non ha motivo di sussistere e per questo deve essere respinto.

Uguualmente, sull'emendamento 1.104 mi associo alle considerazioni che faceva ora il collega Perlingieri. Certamente può sussistere un conflitto di interessi a livelli diversi da quelli dei titolari di cariche governative e verificarsi anche a livello regionale, provinciale o comunale. Ma non è questa la legge che può affrontare il conflitto di interessi in quegli ulteriori livelli. Probabilmente si porrà l'esigenza di tornare sulla questione, ma non si può evidentemente in una legge concepita per affrontare il problema del conflitto di interessi per i titolari di cariche governative, inserire tutte le figure previste nell'emendamento 1.104. Infatti, come rilevava il collega Perlingieri, la normativa presente nel testo non è adatta ad affrontare gli specifici conflitti di interessi che possono verificarsi a livelli diversi da quelli dei titolari di cariche governative. Preannuncio pertanto il voto contrario sull'emendamento 1.104.

Sulla genericità dell'emendamento 1.103 si è già soffermato il collega Perlingieri. Ma sono contrario anche all'emendamento 1.100, che propone di sopprimere dalle parole: «nonchè i Commissari» fino alla fine del comma. Credo che i Commissari di Governo debbano invece continuare ad essere previsti tra i soggetti per i quali si verifica un conflitto d'interessi. Vorrei ricordare che l'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che delinea la figura dei Commissari straordinari di Governo, consente senz'altro di considerare pertinente l'inserimento di queste figure tra quelle interessate dalla normativa in esame. Essi infatti vengono investiti di una funzione per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi ed indirizzi deliberati dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri. Quindi la figura del Commissario di Governo ha un notevole rilievo e si attesta allo stesso livello dei titolari di cariche governative, sia, in parte, per la procedura della loro nomina, sia per l'esito finale del loro lavoro, visto che sull'attività del Commissario straordinario di Governo il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato dovrebbero riferire al Parlamento. Pertanto, così come è delineata nella legge n. 400 del 1988 la figura del Commissario straordinario di Governo è a mio avviso giustamente inserita nel testo al nostro esame. Preannuncio pertanto voto contrario sull'emendamento 1.100.

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur rimanendo ferma la mia visione contraria su questo disegno di legge, cercherò di apportare, intervenendo sugli emendamenti, un doveroso contributo, mirato a migliorarlo, ove possibile. Intervengo ora, per economia di tempo, su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

L'emendamento 1.100 mi sembra condivisibile, mentre l'emendamento 1.101 appare anche a me pleonastico, e quindi mi dichiaro contrario, a differenza del senatore Perlingieri che mi ha preceduto, in quanto coloro i quali assumono cariche di governo prestano giuramento e per ciò stesso assumono in forma solenne un impegno di fronte allo Stato e giurano poi sulla Costituzione. Per cui ripetere qui alcuni obblighi e doveri, come quello dell'imparzialità, mi sembra ridondante. Quindi per questo motivo sono contrario.

Anche l'emendamento 1.102 mi pare superfluo; il titolo stesso della legge parla di norme sul conflitto di interessi e quindi la sua finalità è chiaramente ed inequivocabilmente enunciata. Sono contrario all'emendamento 1.100 perchè in effetti i Commissari di Governo esercitano funzioni che per la loro delicatezza, per il potere di interdizione che hanno negando il visto, possono influenzare il mercato, ove il titolare di questa carica si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.

Tratterò insieme gli emendamenti 1.104 e 1.103 perchè sono strettamente connessi. Sono veramente perplesso e riterrei di votare a favore dell'estensione dell'applicabilità delle norme in questione ai presidenti e membri delle giunte regionali. Grosse perplessità mi suscita invece la sua eventuale estensione ai presidenti e membri delle giunte provinciali e ai sindaci di comuni capoluoghi di provincia. Infatti bisogna leggere

questa legge e interpretarla; essa mira, se la mia lettura non è sbagliata, ad evitare che l'uomo di governo possa, ove si trovi nelle condizioni note, influenzare il mercato con atti di ordinaria, straordinaria e alta amministrazione. Ora, se questa è la finalità della legge, cioè evitare la commistione del pubblico interesse con l'interesse privato, di rilevanza nazionale però, mi sembra punitivo escludere dalle responsabilità della giunta provinciale o di un capoluogo di provincia un uomo che sia nella condizione di governare il mercato. Infatti da quei posti non credo che egli possa assumere atti di amministrazione capaci di un ritorno positivo per lui, che operi ad un livello nazionale o addirittura transnazionale. Per questo sono favorevole al punto 1) dell'emendamento 1.104 e non ai successivi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.103, mi sembra superfluo dire che vi sia il dovere della cura esclusiva dei pubblici interessi, perchè anche i soggetti a cui ci si riferisce giurano, e con il giuramento assumono tutti gli oneri ed i doveri conseguenti. Ma mi pongo un altro problema. Nel negare la possibilità di svolgere qualsiasi attività pubblica o privata ci si deve anche porre allora il problema delle indennità. Non mi sembra che il sindaco di una cittadina capoluogo come la mia, che non arriva a 50.000 abitanti, che riceve un'indennità di 2.600.000 lire e, se si raddoppia, arriva a 5.200.000 lire, possa essere oggettivamente escluso dalle sue attività pubbliche o private, come ad esempio la professione di avvocato, medico o ingegnere. Di conseguenza, sono portato ad esprimermi in termini negativi perchè ciò mi sembra punitivo.

E vengo ad un'ultima notazione. Abbiamo avuto numerosi esempi di imprenditori, uomini di ingegno in campo commerciale ed imprenditoriale, che hanno mantenuto la carica di sindaco o di amministratore provinciale con grandi benefici per le città e per le province da loro amministrate. Privare una cittadina, ancorchè non grande, della possibilità di avere un sindaco che sia un grande capitano di industria e che abbia recato benessere, e privare anche quest'uomo che ha sicuramente dei meriti di fronte alla collettività dell'onore di essere sindaco o presidente della Giunta provinciale mi sembra punitivo e tutto sommato non diretto alla miglior tutela del pubblico interesse, che trae giovamento proprio da simili significative presenze in posizioni esponenziali, sia pure di livello comunale o provinciale.

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, colleghi, dichiarerò molto brevemente il mio voto sugli emendamenti all'articolo 1, anche a nome del Gruppo della Sinistra democratica.

Dichiaro voto contrario sull'emendamento 1.101 per le ragioni già ampiamente ripetute in quest'Aula, e cioè per il carattere pleonastico di tale proposta modificativa, che nulla aggiunge. Credo che nei testi legislativi si debba mantenere il massimo di chiarezza e non aggiungere quanto non è necessario.

Egual voto contrario dichiaro sull'emendamento 1.102 per le stesse ragioni. D'altra parte, la portata del provvedimento legislativo al nostro esame è molto chiara ed è indicata nella sua stessa dizione generale.

Dichiaro invece un voto di astensione sull'emendamento 1.100 perchè, pur comprendendo le motivazioni che hanno spinto a presentarlo, e cioè il desiderio di identificare chiaramente il carattere e la portata di questa normativa e quindi l'ambito della sua applicazione restringendolo ai membri del Governo in senso stretto, è pur vero quanto affermato da alcuni precedenti interventi, e cioè che i Commissari di Governo hanno in taluni casi compiti di così ampia rilevanza e di così grande delicatezza da rendere opportuna l'applicabilità anche ad essi di tali norme.

Dichiaro un convinto voto contrario sull'emendamento 1.104 per due ordini di considerazioni. Innanzi tutto, la dubbia costituzionalità dell'emendamento che andrebbe a ledere l'autonomia statutaria delle regioni. Credo che se volessimo introdurre un emendamento di questo genere, dovremmo farlo con una legge costituzionale, in quanto - lo ripeto - altrimenti si lederebbe l'autonomia statutaria delle singole regioni.

In secondo luogo, tale emendamento presenta un rischio di sostanza: quello di paralizzare l'applicabilità della normativa al nostro esame, dal momento che, se approvato, l'emendamento comporterebbe ruoli delicati e gravosi per autorità amministrative regolatorie, come la Consob o l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Tali autorità infatti verrebbero ad essere sicuramente gravate di compiti per i quali al momento non sono attrezzate, specie se ad esse venissero sottoposti un numero rilevante di casi e non solo quelli dei membri del Gabinetto in senso stretto.

Dichiaro un altrettanto convinto voto contrario sull'emendamento 1.103, che leggo con sorpresa. Infatti, se ben ricordo il collega Fierotti, primo firmatario, fu tra coloro che si batterono in Commissione per non applicare le norme di questo provvedimento legislativo ad alcune attività private, come ad esempio le libere professioni.

Allora, affermare che «i soggetti di cui al presente articolo, non possono svolgere altre attività pubbliche e private», pur aggiungendo «secondo le limitazioni stabilite dalla presente legge», mi sembra dizione non corretta: in particolare essa o va ritenuta pleonastica, se si rinvia alle limitazioni che chiaramente escludono le professioni, oppure contraddittoria con altre parti della normativa in esame.

Per cui ritengo che anche l'emendamento 1.103 debba essere respinto.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario sull'emendamento 1.101 perchè, come è già stato detto, è pleonastico; dichiaro anche voto contrario sull'emendamento 1.102. Esprimo invece voto favorevole da parte del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete sull'emendamento 1.100 ed il voto contrario sui successivi emendamenti 1.104 e 1.103.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASADEI MONTI, relatore. Signor Presidente, inizio il mio intervento esprimendo parere contrario sull'emendamento 1.104, che mi sembra essere quello più divergente rispetto allo schema generale.

Concordo con lei e, allora, esprimo parere contrario sul primo periodo dell'emendamento 1.101, perchè lo ritengo del tutto superfluo: in esso, infatti, non si fa che ripetere quanto sostanzialmente già contenuto al primo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Per quanto concerne il secondo periodo dell'emendamento, che recita: «I titolari di cariche di Governo hanno il dovere dell'imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni» ritengo che questo principio abbia già i suoi fondamenti nella Costituzione, ma potrebbe avere un significato se correlato con la norma successiva dell'articolo 9, che riguarda le astensioni. Per questa parte dell'emendamento, quindi, mi rimetto all'Assemblea.

Sono favorevole all'emendamento 1.102 per le ragioni espresse dal senatore Perlingieri, perchè ritengo anch'io che sia bene evidenziare le finalità del provvedimento nel suo primo articolo. Vorrei peraltro chiedere al senatore Fierotti se ritiene di eliminare la parola «eventuali», perchè il disegno concerne la prevenzione dei conflitti, che possono essere potenziali o effettivi, e la prevenzione, appunto, vale sia per gli uni che per gli altri. Mi dichiaro quindi favorevole all'approvazione dell'emendamento se da esso viene eliminata la parola «eventuali» e se si sostituisce la parola «pubbliche» con le parole «di governo», perchè questo articolo concerne le funzioni di governo.

FIEROTTI. Accedo alla richiesta testè avanzata dal relatore.

CASADEI MONTI, relatore. Rilevo con piacere che il senatore Fierotti è d'accordo con queste modifiche.

Sono contrario all'emendamento 1.103 per la sua inutilità: perchè si tratta di un principio ovvio perchè nell'ultima parte considera soltanto «le limitazioni stabilite dalla presente legge», mentre la disciplina inerente le attività pubbliche degli organi di Governo è regolata anche da altre leggi, che non sono state considerate: segnatamente da una legge del 1962. Il riferimento, quindi, non esatto, sarebbe estremamente limitativo, inducendo in gravi errori di applicazione.

Sull'emendamento 1.104, come ho già detto, sono decisamente contrario, perchè anzitutto comporta un allargamento dell'oggetto del disegno di legge, che non è stato sufficientemente approfondito. Si tratta di una novità. Faccio presente che l'intera materia, concernente presidenti e membri delle giunte regionali e provinciali e sindaci di comuni capoluoghi di provincia è già disciplinata, per quanto concerne le incompatibilità, da altre leggi; quindi una normativa di questo genere dovrebbe essere considerata nel contesto delle altre leggi per stabilire che cosa dice di nuovo e che cosa invece conferma. Tutta questa analisi non è stata fatta.

Vi è poi un'argomentazione assorbente che mi pare sia già stata svolta dal senatore Passigli, cioè che, almeno per quanto concerne i presidenti e i membri delle Giunte regionali, si verrebbe a legificare, con

legge ordinaria, in una materia riservata agli statuti delle regioni. Da ultimo, faccio presente che il seguito della normativa in esame non è adeguato all'introduzione di queste categorie che aprirebbe altri e numerosi gravi problemi.

Infine sono favorevole all'emendamento 1.100.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.101 ed il correlato emendamento 1.103, devo osservare, d'accordo con il relatore, che entrambi presentano un certo carattere di pleonasticità. La filosofia che presiede soprattutto all'emendamento 1.101 sembra essere quella di indicare delle fattispecie particolari e non delle fattispecie di esenzione, come vorrebbe invece la filosofia della legge. Tale emendamento, quindi, contrasta con lo spirito del provvedimento in esame, che è quello di ritenere lecito qualunque comportamento, ad esclusione di quelli vietati, quando invece la filosofia dell'emendamento sembra essere quella opposta. È uno spirito, quest'ultimo, che in generale, per questo come per molti altri argomenti, il Governo non condivide.

Anche l'emendamento 1.102 presenta un certo carattere di pleonasticità, ma posso concordare con il relatore sul fatto che in fondo il parere può essere di segno positivo.

Per quanto riguarda infine gli emendamenti 1.100 ed 1.104, se la filosofia del provvedimento è quella di restringere la sua portata alle funzioni di governo in senso stretto, è ovvio che il parere non può che essere favorevole all'emendamento 1.100, che d'altronde corrisponde ad un emendamento presentato dal Governo in Commissione, e contrario all'emendamento 1.104, che amplia la fattispecie a casi non strettamente disciplinati dalla normativa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, naturalmente dichiaro il voto favorevole all'emendamento 1.101 come a tutti gli emendamenti che recano la mia firma. Voglio solo aggiungere qualche brevissima considerazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.101, ho detto che potrebbe apparire pleonastico, ma non lo è in quanto riteniamo che sia opportuno prevedere in modo esplicito che l'accesso alle cariche di governo sia circoscritto entro un ambito soggettivo che tenga conto dello *status* personale imprescindibile in una materia così delicata quale quella della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti civili e politici. Tutto ciò non è sicuramente pleonastico; e mi riallaccio al riguardo a quanto ha detto il senatore Perlingieri.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.102, accolgo le osservazioni del relatore e quindi lo modifico nel senso di sopprimere la parola «eventuali» e di sostituire la parola «pubbliche» con le altre «di governo».

Presidenza del vice presidente PINTO

(Segue FIEROTTI). Sono soddisfatto, che il relatore abbia espresso parere favorevole su questo emendamento, anche se così corretto, e ne sottolineo l'importanza anche per un fatto di tecnica giuridica. Infatti l'emendamento rende esplicita la scelta di porre in essere un sistema di incompatibilità di tipo preventivo e non repressivo, scelta che si caratterizza per due aspetti: da un lato la legge ha lo scopo di prevenire il pericolo di prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico; dall'altro, tale impostazione, per così dire probabilistica, impone un'interpretazione restrittiva delle disposizioni contenute nel disegno di legge, soprattutto per gli stretti contatti che la materia presenta con libertà costituzionalmente garantite. Credo comunque che non sia il caso di aggiungere altro, considerato anche che il relatore si è detto d'accordo.

Sono contrario all'emendamento 1.100, in quanto le funzioni di commissario di Governo sono in sé funzioni di governo e quindi devono, a mio avviso, rimanere nel testo del provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.104, è stata sollevata una serie di problemi; è stato fatto anche un accenno agli statuti delle regioni, ma credo che tutto ciò non abbia nulla a che vedere con questo argomento. È solo un problema di volontà politica quello di vedere se si devono considerare cariche di governo anche quelle che vengono esercitate nell'ambito delle regioni.

Posso capire che sia troppo estensivo riportare nella problematica anche gli incarichi relativi ai presidenti e ai membri delle giunte provinciali e ai sindaci dei comuni capoluogo. Tuttavia, per i presidenti e per i componenti delle giunte regionali, credo che non vi possano essere dubbi, dal momento che svolgono in effetti funzioni di governo. Voglio inoltre sottolineare, ad esempio, che il presidente della regione a statuto speciale Sicilia ha rango di ministro della Repubblica italiana e viene invitato in Consiglio dei ministri quando si trattano problemi di carattere regionale o che comunque interessino la Regione siciliana. Questo indirizzo potrebbe in futuro essere seguito anche per altre regioni, se il regionalismo andrà avanti. D'altra parte, le leggi devono guardare non soltanto al contingente, ma soprattutto al futuro. A questo punto, chiedo al Presidente che l'emendamento 1.104 venga posto in votazione per parti separate, nel senso di votare innanzitutto la prima parte, dall'inizio dell'emendamento fino al punto 1) incluso, e successivamente la seconda parte, recante i punti 2 e 3 di tale emendamento. Lo chiedo proprio per sottolineare l'importanza che avrebbero nel nostro sistema istituzionale e costituzionale le regioni, importanza che potrebbe anche aumentare in futuro, così come viene auspicato da tante parti politiche. Credo che agli onori si debbano aggiungere anche gli oneri, come quello, ad esempio, di essere soggetti al regime della disciplina che stiamo esaminando. Dichiaro infine il mio voto favorevole all'emendamento 1.103.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, confermo il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti sugli emendamenti 1.103, 1.104 e 1.100. Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.101, se verrà posto in votazione come proposto dal relatore, il nostro voto sarà favorevole. La proposta di votazione per parti separate consentirebbe infatti l'eliminazione del primo periodo dell'emendamento, mantenendo quindi soltanto il secondo, che così recita: «I titolari di cariche di Governo hanno il dovere dell'imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni».

Dichiaro inoltre il voto favorevole sull'emendamento 1.102, come proposto dal relatore, se verrà posto ai voti nel seguente testo: «che ha lo scopo di prevenire conflitti di interesse nell'esercizio di funzioni di Governo». Come ripeto, qualora, gli emendamenti 1.101 e 1.102 venissero posti in votazione come proposto dal relatore, voteremo a favore.

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI. Signor Presidente, ritengo questa legge superflua, come ho già detto in sede di discussione generale. Noi tentiamo di supplire all'onestà interna, di coscienza, al sapersi regolare, all'essere così alti da sapersi comportare, alla sensibilità assoluta che l'uomo sempre deve avere, specie quando assume cariche pubbliche, giacchè la politica non è un qualcosa di particolare in cui ci si possa comportare in maniera difforme: proprio in politica bisogna essere più rigorosi con se stessi.

Quindi, sono concettualmente contrario al provvedimento, perchè non serve. È inutile obbligare qualcuno che non vuole sentire: troverà una scappatoia. L'onestà di comportamento, la sensibilità, non si possono ottenere per scritto, per coazione, per spinta, per coagulo: o si sentono, o non si sentono.

Ritengo che in questo modo noi perdiamo di vista il rispetto dell'uomo, ci diminuiamo, perchè diciamo che tutti abbiamo bisogno di queste regole, che in verità non sappiamo esprimere e non sappiamo seguire. Questo è un fatto assai grave.

Non mi trovo poi d'accordo con il collega Fierotti sull'emendamento 1.104. (*Commenti del senatore Fierotti*). È anche a sua firma, senatore Fierotti. (*Commenti del senatore Fierotti*). Lo vuole dividere, ma è anche a sua firma, senatore Fierotti. Se un'estensione va fatta, la si deve fare per tutti. Anzi, a mio parere occorrerebbe comprendervi anche i direttori generali, che hanno poteri maggiori che non l'investito di pubbliche funzioni. O non si specifica nulla, o si contemplano tutte le situazioni. Non condivido quindi la sua impostazione odierna, senatore Fierotti, tendente a dividere in due parti l'emendamento. Bisogna essere coerenti. Voterò quindi a favore dell'emendamento 1.104, ma con questa sottolineatura.

FIEROTTI. Non ho cambiato l'emendamento; ho soltanto chiesto la votazione per parti separate.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **VILLONE.** Signor Presidente, desidero dichiarare la nostra astensione sugli emendamenti 1.101 e 1.102, giacchè essi o non hanno un contenuto normativo significativo e comunque non apportano un contributo significativo in termini di regola giuridica al testo legislativo o, laddove possono darlo, si tratta di un contenuto discutibile, come nel caso della prima parte dell'emendamento 1.101. Noi riteniamo che siano per quanto possibile da evitare le sovrabbondanze e le superfetazioni in un testo come questo. Non si tratta soltanto di una questione di eleganza nella stesura della norma giuridica.

Annuncio, al contrario, il nostro voto favorevole sull'emendamento 1.100. In questo caso, la soglia minima di applicazione della legge è al di sopra della figura dei commissari straordinari. Quindi, per una questione di buon senso legislativo, si tratta di disegnare bene l'ambito di applicazione delle norme, giacchè esse potrebbero dare la sensazione di disciplinare la realtà cui si indirizzano senza in effetti disciplinarla. Se volessimo introdurre una disciplina di questo tipo per i commissari straordinari, che sarebbe anche opportuna, dovremmo scrivere altre cose in questo testo legislativo. Infatti, esso non coglie nessuno dei possibili problemi di incompatibilità che pure esistono per i commissari straordinari nelle realtà in cui operano. Si tratta quindi di una norma che dà solo l'illusione di disciplinare la realtà cui si indirizza, senza tuttavia farlo.

Esprimiamo un voto negativo sull'emendamento 1.104. Ritengo si condanni da sè una norma che pretende di trovare applicazione, nella stessa formulazione, per i sindaci di comuni capoluoghi di provincia – e ce ne sono di piccolissimi – e per il Presidente del Consiglio dei ministri. Esprimiamo altresì voto contrario all'emendamento 1.103 per i motivi già da altri illustrati, e cioè per la possibilità che con questa formulazione si introduca un'ambiguità nella valutazione dell'ambito di applicazione del testo legislativo.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende formalizzare la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.101.

CASADEI MONTI, relatore. Sì, signor Presidente, la formalizzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.101, avanzata dal relatore.

È approvata.

Passiamo dunque alla votazione, per parti separate, dell'emendamento 1.101.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario sul primo periodo e favorevole sul secondo periodo dell'emendamento 1.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo periodo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori, dalle parole: «Possono assumere» fino alle parole: «condizioni personali e sociali».

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo periodo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori, dalle parole: «I titolari», fino alla fine.

Non è approvato.

GRIPPALDI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori, nella formulazione suggerita dal relatore ed accolta dai proponenti, che - lo ricordo - è la seguente: «Al comma 1, dopo le parole: "presente legge" inserire le seguenti: ", che ha lo scopo di prevenire conflitti di interesse nell'esercizio di funzioni di governo"».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Vil-lone.

È approvato.

NATALI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.104. Ricordo che il primo firmatario, senatore Fierotti, ha chiesto che la votazione avvenga per parti separate: si dovrebbe votare innanzi tutto la prima parte dell'emendamento, fino al numero 1) compreso, e successivamente la seconda parte dell'emendamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.104, avanzata dal senatore Fierotti.

È approvata.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori, dall'inizio fino al numero 1) compreso.

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 1.104.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

CASADEI MONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASADEI MONTI, *relatore*. Signor Presidente, a questo punto il seguito dell'articolato e gli emendamenti presentano delle connessioni molto strette con i punti più controversi del disegno di legge.

Poichè emerge la volontà di tentare di raggiungere la soluzione più unitaria possibile (come abbiamo detto ieri, si tratta delle «regole», materia che abbisogna di un largo consenso parlamentare), facendo eco ai desideri espressi da più parti politiche, chiedo che si interrompa l'ulteriore esame del provvedimento e che la discussione venga rinviata ad una data prossima, che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo, onde consentire di fare questo tentativo.

Questa mia opinione mi sembra corroborata anche da quella del relatore di minoranza.

FIEROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, mi associo a quanto detto dal relatore di maggioranza ed anzi devo ringraziarlo perchè in definitiva ha accolto un messaggio che avevo lanciato anch'io ieri nel corso della relazione di minoranza. Tutti abbiamo contezza del fatto che il disegno di legge al nostro esame è di notevole portata e quindi, forse, un attimo di

... riflessione in più non guasta, anche perchè sono stati presentati molti emendamenti che potrebbero trovare un consenso più generalizzato. Del resto, anche l'andamento dei lavori di questa mattina credo faccia ben sperare che la discussione possa andare avanti nel prossimo futuro nel modo più sereno possibile.

Per questi motivi sono d'accordo con la proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi, chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi sulla proposta del relatore.

VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Essendo sia il relatore, sia il senatore Fierotti, relatore di minoranza, d'accordo sulla necessità di un rinvio, il Governo non può che concordare con la proposta del senatore Casadei Monti.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione della proposta del relatore di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330, demandando alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari l'individuazione della data della prosecuzione dell'esame.

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, concordo con lo spirito della proposta del relatore; vorrei però che fosse chiarito che la proposta rimane calendarizzata, salvo poi stabilire il giorno della seduta in cui riprendere la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Era questo il significato della proposta del senatore Casadei Monti.

Metto ai voti la proposta di rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330, avanzata dal relatore.

È approvata.

Discussione del disegno di legge:

(1647) Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,

recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti».

Il relatore, senatore Garatti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, tale richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GARATTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame riguarda la conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi, se possibile, di lasciar parlare il relatore: non si sente nulla. Chi non ha interesse all'ascolto può uscire dall'Aula e ritornare al momento del voto; sarete avvertiti.

Prosegua pure, senatore Garatti.

GARATTI, relatore. In sostanza, si tratta di un decreto-legge relativo a due punti. Il primo riguarda la proroga dell'istruzione formale delle indagini preliminari relative a quei procedimenti penali non ancora esauriti che erano in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma del codice di procedura penale. Tra questi procedimenti vi è anche quello relativo alla strage di Ustica e sembra che recentemente, da quanto dice la relazione del Governo, sentito l'ufficio giudiziario competente, siano emerse risultanze istruttorie di una certa rilevanza. Quindi il Governo, con il decreto-legge in esame, ha prorogato il termine di cui al comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale da quello iniziale del 30 giugno 1995 a quello del 30 aprile 1996.

Su questa data vi è poi un emendamento, presentato nella mattinata dal senatore Lubrano Di Ricco, su cui anticipo il mio parere favorevole, con il quale la data verrebbe rettificata al 30 giugno 1996. In sostanza, questo anno di proroga consentirebbe lo smaltimento di tutti quei processi che al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale non erano ancora definiti e che nel periodo successivo, fino ad oggi, non hanno ancora trovato definizione; consentirebbe poi di chiarire in modo più approfondito le vicende relative alla strage di Ustica e quindi sarebbe auspicabile una rapida conversione in legge di questo decreto.

Il secondo punto del provvedimento riguarda la modifica sanzionatoria all'articolo 21 della legge 13 settembre 1992, n. 646, che concerne la sanzione del subappalto del lavoro a cottimo senza l'autorizzazione dell'autorità competente. In sostanza, si mira a diminuire la sanzione dell'ammenda, che verrebbe irrogata congiuntamente alla pena dell'arresto, per quelle fattispecie in cui chi ha avuto in appalto l'opera pubblica verrebbe a subappaltarla senza ottenere la concessione e quindi l'autorizzazione da parte dell'autorità competente ad un'altra

ditta. In questo caso, la sanzione dell'ammenda è sempre riferita al valore globale dell'opera.

La modifica proposta dal Governo è che la sanzione venga commisurata al valore dell'opera subappaltata. Vi è quindi un criterio di equità e di ragionevolezza per arrivare a tale modifica. Anche a tale proposito, la Commissione giustizia ha nella seduta di ieri espresso in modo unanime parere favorevole, accettando la modifica dell'articolo 2 del decreto-legge, nel senso che le parole: «e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.» vengono sostituite con le seguenti: «e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore comunque ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto». In sostanza, come ripeto, si mira a commisurare la sanzione non all'intera opera appaltata, ma all'opera anche parzialmente subappaltata.

Signor Presidente, con questo ho concluso la mia relazione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo si riporta alla relazione testè svolta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dalla legge 22 dicembre 1994, n. 702, le parole: «alla data del 30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 aprile 1996».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 30 aprile 1996» con le altre: «alla data del 30 giugno 1996».

1.1

LUBRANO DI RICCO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, colleghi, il mio emendamento si rende necessario a causa di un errore contenuto nella prima versione del decreto-legge oggi al nostro esame, per essere stata indicata in esso la data del 30 aprile 1995. Il Governo aveva poi rettificato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio scorso tale termine, indicando giustamente la data del 30 giugno 1995; però, ci si è dimenticati di adeguare il termine finale, che dovrebbe essere il 30 giugno 1996 e non il 30 aprile 1996. Se il termine iniziale è il 30 giugno (ed è giusto), ritengo che il Governo non poteva non modificare anche il termine finale, che deve essere egualmente il 30 giugno.

Quindi, il mio emendamento tende ad evitare un errore che poi dovrebbe essere corretto successivamente. Poichè mercoledì prossimo è l'ultimo giorno per convertire in legge il decreto-legge al nostro esame e non sappiamo se la Camera dei deputati riuscirà a terminare il suo esame entro tale data è comunque opportuno che pervenga presso l'altro ramo del Parlamento con la modifica proposta con l'emendamento.

PRESIDENTE. Dal momento che il relatore già si è pronunciato favorevolmente, invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda

non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.*.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole sul disegno di legge n. 1647 a nome del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete.

BECHELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BECHELLI. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento, perchè le esigenze dalle quali è dettato sono così evidenti e così condivisibili che non si può non votare a favore.

Mantengo però la riserva formulata già in Commissione circa l'opportunità di fissare un termine per l'esaurimento dei procedimenti penali in corso di istruttoria formale, perchè a me sembra più giusto e più logico che non si fissi alcun termine, neanche con la norma transitoria, la quale dispone che i procedimenti in corso continuino con il vecchio rito, fino all'esaurimento.

L'aver voluto fissare il termine ci ha già costretti molte volte a prorogarlo, e quindi anche eventuali ragioni di coerenza sistematica sono state travolte dalla necessità di prorogare ripetutamente il termine.

Altra riserva che avanzo è quella che riguarda il non corretto cumulo di provvedimenti diversi contenuti in un medesimo decreto-legge: non c'era alcun bisogno di inserire in uno stesso decreto-legge un provvedimento che riguarda la scadenza dei termini per i procedimenti penali ed un altro che riguarda la sanzione prevista per il subappalto abusivo di opere pubbliche.

Queste sono riserve che ho voluto palesare pubblicamente, pur mantenendo ferma la dichiarazione di voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame.

BELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che tutto si possa fare meno che negare questa proroga: concediamola, dunque, perchè abbiamo tutti – e la nazione anzitutto – interesse a chè la giustizia riesca finalmente ad individuare chi sia o chi siano i responsabili delle stragi di Ustica e Piazza Fontana, perchè (è bene ricordarlo) sono questi gli unici processi interessati dal provvedimento in esame.

Ma non mi sembra che la conversione in legge del decreto-legge possa essere effettuata senza rilevare l'assurda lunghezza di questi processi, tuttora nella fase istruttoria: dobbiamo farci interpreti delle legittime aspettative, finora mortificate, dei familiari delle vittime.

Mi piacerebbe che qualcuno ci indicasse prevedibilmente quanto tempo ancora occorrerà per arrivare alla conclusione delle istruttorie formali, aperte da decenni. Ritengo che il Governo dovrà farsi carico, così come la Commissione Stragi, di verificare se lo svolgimento delle attività istruttorie abbia avuto quell'impulso, quella incisività, quella puntualità richieste dalla legge e se quindi i tempi di queste istruttorie, così dilatati, non debbano essere imputati a qualcuno. Lo Stato deve dare una risposta ai familiari delle vittime, alla loro sacrosanta memoria; non si può limitare a prorogare i tempi delle istruttorie, così come il Parlamento non può limitarsi a concedere proroghe senza levare un grido di protesta sull'esasperante e disperante lunghezza di queste indagini.

Si discute di tanti problemi, ma troppo poco di quello della giustizia, con specifico riferimento a questi atroci fatti di sangue: da tanto tempo, ormai, non leggo interventi che risvegliino nella coscienza nazionale il sentimento di ribellione verso questa esasperante e disperante lunghezza delle indagini. Non vorrei che cadesse l'oblio sui fatti di sangue di Ustica e di Piazza Fontana e non vorrei che il dovere di fare giustizia cadesse in second'ordine, che insomma ci si possa dimenticare di queste atrocità. Attenzione, colleghi: se dovesse cadere l'oblio su ciò che è stato, non solo offenderemmo la memoria di tante vittime innocenti, non solo offenderemmo il sentimento di dolore dei loro congiunti, ma feriremmo mortalmente la dignità nazionale e la natura stessa di Stato di diritto.

Non riesco a trovare parole adatte per esprimere il mio sentimento di sdegno, di dolore e di delusione verificando che stiamo prorogando i termini per processi che durano da decenni, il che significa non fare giustizia, denegare giustizia; significa offendere chi è morto innocente, offendere chi ancora quelle morti piange con dolore atroce. Spero che chi di dovere dica al Parlamento, al popolo italiano quanto tempo ancora occorra per chiudere queste vicende, per sapere chi siano i colpevoli. Sono domande di giustizia che non possono essere eluse e se vi sono dei responsabili per la lunghezza di questi processi siano indicati. Non si può chiudere la vicenda parlamentare odierna senza dare una risposta a queste domande, che non sono soltanto mie, perchè credo di farmi interprete fedele delle istanze, del desiderio degli italiani tutti. Si dica qualcosa; non limitiamoci soltanto a prorogare! (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e delle senatrici Scopelliti e Briccarello*).

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, un voto che diventa indispensabile per dare giustizia a quanti la aspettano da tanti, troppi anni. Al voto favorevole si aggiunge inevitabilmente una richiesta, un augurio: che questa possa e debba essere l'ultima proroga e che finalmente i fatti gravi che impegnano questi procedimenti possano trovare al più presto una risposta di giustizia, senza altri rinvii.

Tuttavia, la preoccupazione che l'augurio a chè non vi siano altre proroghe e quindi di chiudere tali procedimenti in tempi che appaiono brevi, ma che poi tanto brevi non sono, possa sostituire alla denegata giustizia una malagiustizia, questa preoccupazione - dicevo - c'è. Rivolgo quindi un invito affinché queste istruttorie possano chiudersi presto e bene, perchè non possa soffrirne la giustizia, perchè non possa soffrirne il diritto, perchè si chiudano dei capitoli gravi nella storia del nostro paese e perchè finalmente i gravi fatti di sangue che riguardano questi procedimenti trovino la loro risposta di giustizia.

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABRIS. Illustrissimo Presidente, colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord su entrambi i provvedimenti perchè di fatto si tratta di due provvedimenti distinti. Non posso che far mie le preoccupazioni sollevate dal collega Belloni. D'altra parte, faccio presente che su ciò esiste una Commissione bicamerale d'inchiesta a dimostrazione proprio della complessità della situazione. Posso brevemente affermare che il provvedimento permette la prosecuzione dell'attività istruttoria senza rendere nulli tutti gli atti e dover ricominciare tutto da capo. Pertanto, dal punto di vista tecnico, si impone l'approvazione di questo provvedimento.

MODOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODOLO. Signor Presidente, colleghi, prendo la parola per esprimere il voto favorevole del Gruppo Laburista-Socialista-Progressista. Vorrei però aggiungere due parole di commento. Siamo tutti consapevoli che non è soltanto con gli accorati appelli - che abbiamo sentito e che condividiamo - espressi dal senatore Belloni, che si possono risolvere i gravi problemi della giustizia in Italia. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che i gravi eventi a cui è stato fatto riferimento testè, fanno parte della storia d'Italia degli ultimi cinquant'anni e giustamente vi è una Commissione d'inchiesta che li sta risolvendo. Dobbiamo altresì essere consapevoli del fatto che ci troviamo nel mezzo di enormi problemi strutturali della giustizia in Italia; si sono verificati anche gli scio-

peri degli avvocati. Riteniamo pertanto che esistano dei problemi che il Senato e la Camera dei deputati debbono risolvere in maniera più strutturale. L'Italia è un paese che ha un numero insufficiente di giudici, un numero che è notevolmente inferiore rispetto a quello di altri paesi come, ad esempio, la Francia che ne ha poco meno del doppio. Il numero degli avvocati in Italia invece è quasi il doppio di quello degli avvocati in Francia. Si tratta di un'anomalia alla quale dobbiamo guardare con attenzione. Credo pertanto che il problema della giustizia non debba essere affrontato soltanto con rinvii, ma nemmeno con soli appelli. Bisogna fare qualcosa di più concreto per risolvere tale problema alla radice.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, innanzi tutto esprimo apprezzamento per l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Lubrano di Ricco che ritengo quanto mai opportuno. Come è stato osservato, non si tratta soltanto di approvare una proroga, anche se è quello che in questo momento stiamo facendo; si tratta bensì di affrontare i problemi della giustizia nel loro complesso. Sono state avanzate richieste autorevoli di discussioni approfondite su questi temi in sede istituzionale. Credo che i ritardi enormi negli accertamenti delle responsabilità, per fatti gravissimi che hanno stravolto spesso la vita del nostro paese, rappresentino una questione politica che richiede una riflessione complessiva che dovrebbe investire non soltanto l'esame degli eventuali ritardi nella stessa magistratura nel compiere determinati accertamenti, ma anche un esame degli ostacoli che frequentemente dall'interno della stessa struttura statale vengono frapposti alla magistratura nell'adempimento dei propri compiti. Apriremmo a questo punto un dibattito di grandi dimensioni in riferimento al quale, ad esempio dalla relazione presentata recentemente al Parlamento dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, è già emerso con sufficiente chiarezza come alcuni apparati dello Stato e alcuni settori dei Servizi segreti siano stati di ostacolo nell'arrivare ad accertamenti di responsabilità. Risulta infatti che alcuni organi che dovrebbero essere preposti alla tutela della democrazia, delle istituzioni e della convivenza nel nostro paese spesso hanno operato in senso opposto e sono stati elementi di inquinamento. Il tema ci porterebbe - e ci dovrà portare - ad una discussione complessiva molto ampia, ad un approfondimento di come ha in realtà funzionato nel corso di questi decenni il nostro Stato nel suo complesso. Non si tratta quindi soltanto di appuntare l'attenzione su una parte degli apparati dello Stato.

Indubbiamente possono esservi stati anche ritardi da parte della magistratura, ma non credo che l'essenza del problema si colga puntando l'occhio soltanto in quella direzione. Ritengo quindi che bene facciamo ad approvare l'emendamento del collega Lubrano Di Ricco e che non sia più rinviabile un appuntamento per una discussione di fondo sui problemi complessivi della giustizia nel nostro paese.

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo intende intervenire?

BELLONI. Per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Belloni, in questa fase dei lavori lei non può intervenire per fatto personale, il Regolamento lo vieta. Le darò la parola, se la richiederà nuovamente, in chiusura di seduta.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti».

È approvato.

BELLONI. Signor Presidente, ho chiesto la parola solo per puntualizzare, con riferimento al disegno di legge n. 1647 testè approvato, che non ho rivolto un appello; ho semplicemente detto che c'è l'esigenza di conoscere la verità su questi processi e che la loro lunghezza è inaccettabile, soprattutto in uno Stato di diritto.

Rispondendo alla collega Modolo, vorrei dire che su tali processi non ha minimamente inciso l'astensione, tutta in corso, degli avvocati, che cesserà il prossimo sabato. Non ha inciso minimamente la disfunzione cronica della giustizia in Italia, in quanto lo Stato per questi processi ha speso decine e decine di miliardi. (*Commenti dei senatori Bertoni e Bonavita*).

Quindi sono contrario ad inserire i processi di Ustica e Piazza Fontana nel quadro di una discussione complessiva sulle disfunzioni del settore giustizia: per quei processi, per quanto ne so, lo Stato ha messo a disposizione quanto era necessario. L'esigenza di una risposta è ancora più incalzante.

BONAVITA. Il senatore Belloni ha parlato per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Belloni, abbiamo inteso quanto lei ha detto.

Approvazione di questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge:

(1833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, già approvato dalla Camera dei deputati.

GEI. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEI. Signor Presidente, relativamente al decreto-legge in esame, su mandato della 8ª Commissione chiedo che ne sia sospesa la discussione, giacchè alcune delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, concernenti la mancata copertura della spesa, ed i tempi brevi che ci separano dalla decadenza del provvedimento non ci consentono di preparare adeguatamente questo testo.

Vorrei anzi cogliere l'occasione per segnalare l'esigenza che la Camera dei deputati ci trasmetta i provvedimenti in tempi più celeri affinché il Senato abbia un lasso di tempo adeguato per il loro esame. Nel contempo, interpretando l'unanime volontà dell'8ª Commissione, chiedo al Governo che in sede di reiterazione di questo decreto-legge vengano tenute in considerazione le modifiche apportate sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato della Repubblica, in modo da approvare assai celermente questo provvedimento, molto atteso al fine del riordino e del risanamento finanziario di strutture importanti quali gli aeroporti italiani.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta del senatore Gei.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1833, presentata dal senatore Gei.

È approvata.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

(1850) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Fardin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ricordo che la relazione orale ha precedenza rispetto ad ogni altra richiesta di parola.

Il senatore Fardin ha facoltà di parlare.

FARDIN, *relatore*. Signor Presidente, siccome un collega intendeva avanzare una richiesta particolare in merito al provvedimento, forse sarebbe meglio dare a lui la parola prima che io svolga la relazione.

PRESIDENTE. Il Regolamento prevede che venga svolta, come sempre, dapprima la relazione orale. In ogni caso, se vi è l'accordo di tutti, possiamo ascoltare l'intervento del senatore Carpenedo, che ha chiesto la parola, sospendendo momentaneamente lo svolgimento della relazione orale.

Il senatore Carpenedo ha facoltà di parlare.

CARPENEDO. Signor Presidente, la mia richiesta è molto semplice: chiedo il rinvio del provvedimento in Commissione. I motivi di tale richiesta sono più di uno; desidero qui richiamare quello che mi tocca più da vicino. La Commissione programmazione economica, bilancio non ha potuto esaminare in maniera approfondita il testo del provvedimento così che il Presidente è stato costretto ad esprimere il parere, ai sensi del Regolamento, rifacendosi al criterio che viene sempre utilizzato in queste occasioni, in base al quale l'insufficiente documentazione significa mancanza di copertura finanziaria del provvedimento.

Per questo motivo chiedo il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1850.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio in Commissione avanzata dal senatore Carpenedo.

FARDIN, *relatore*. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole al rinvio del provvedimento in Commissione finanze e tesoro, per un approfondimento nel merito, e in Commissione bilancio, per gli aspetti di natura finanziaria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio in Commissione avanzata dal senatore Carpenedo.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente decreto-legge costituisce la reiterazione di due precedenti decreti non convertiti per scadenza termini. Il Governo avrebbe auspicato questa volta la sua conversione in legge, ritenendo peraltro abbastanza grave il protrarsi di una situazione di incertezza applicativa delle norme, legata soprattutto ad una continua mobilità dei termini. Questa circostanza si ripropone necessariamente ad ogni reiterazione e per questo risulta dannosa ai fini della definitività dei rapporti tributari. In questo senso avrebbe richiesto anche il ritiro degli emendamenti e la loro eventuale trasformazione in ordini del giorno che si sarebbe impegnato poi a tradurre in provvedimenti di legge adeguati. Il Governo si rende tuttavia conto che vi sono ostacoli relativamente ad emendamenti e pareri della Commissione bilancio che, ove non appianati preventivamente, renderebbero oggi difficile l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera: in questo senso non si dichiara contrario al rinvio del provvedimento in Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1850, avanzata dal senatore Carpenedo.

È approvata.

Discussione del disegno di legge:

(1732) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali».

Il relatore, senatrice Fagni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare.

FAGNI, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche questo è un decreto reiterato più volte ed interessa un settore, oserei dire, particolare e di grande rilevanza per quanto riguarda l'economia del nostro paese. Ogni volta ci sentiamo ripetere, quando affrontiamo i problemi dell'economia marittima, che l'Italia è un paese che ha 8.000 chilometri di coste, circa 140 porti e che quindi dovrebbe dare una priorità quasi assoluta al sistema portuale, dei traffici e dei trasporti marittimi.

In realtà, in tutti questi anni, caratterizzati anche da crisi di notevole importanza, l'attenzione è andata verso altri settori dell'economia, che certo non considero trascurabili, come quello industriale in senso lato, l'edilizia, i trasporti terrestri e così via. Molta minore attenzione è stata dedicata alla portualità, alla cantieristica e all'industria navalmeccanica. Sarebbe importante, forse necessario, ripercorrere il cammino legislativo in materia – vorrei che i colleghi potessero farlo, magari in un momento diverso da quello nel quale si presta attenzione al provvedimento che stiamo esaminando – per rendersi conto che se l'inizio della crisi del settore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica risale, come quella di altri settori, agli anni '70, fin dall'inizio degli anni '80 è stata approvata tutta una serie di provvedimenti in materia. Anzi, si dovrebbe partire dalla legge n. 600 del 1973; comunque poi nel 1980, nel 1982, nel 1983, nel 1984 altri provvedimenti sono intervenuti in materia prevedendo, pur nel quadro dei vincoli posti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, sostegni al settore portuale e a quello dell'industria navalmeccanica.

Il provvedimento in esame ha lo scopo di mettere ancora una volta in funzione gli interventi dello Stato, tenendo conto però che ci sono dei «paletti» oltre i quali non possiamo andare. Infatti nella Comunità europea sono entrati nuovi paesi – penso all'ex Germania dell'Est, ma anche ad altri paesi – che nel campo navalmeccanico, ma anche in quello della portualità sono estremamente concorrenziali. Le direttive comunitarie, in particolare le ultime due, la sesta e la settima, hanno posto limiti invalicabili al sostegno degli Stati membri della Comunità europea ai settori della portualità e dell'industria navalmeccanica, specie a quest'ultima.

Qualcuno ha chiesto: perchè tornate su questo settore stanziando nuove risorse a favore della portualità e dell'industria navalmeccanica se ci sono i limiti e i «paletti» che la Comunità europea ha posto? Innanzi-

tutto perchè la settima direttiva comunitaria per quanto riguarda la cantieristica viene a scadenza il 31 dicembre 1995, quindi questo è il termine di vigenza; e poi perchè lo Stato italiano, questo Parlamento, ha emanato, per quanto riguarda la portualità, un provvedimento, la legge n. 84 del 1994, che finalmente chiude il cerchio di tutta una serie di provvedimenti segmentari nell'ambito della portualità e riorganizza su basi nuove, su basi diverse, su basi che hanno il carattere dell'imprenditorialità, il lavoro portuale. Però questa trasformazione, questa ristrutturazione ha avuto dei costi; li ha avuti e nel settore della portualità e nel settore della cantieristica. Questi costi sono gravati in parte sul Governo, sullo Stato italiano, che in qualche misura ha provveduto (penso alla cassa integrazione, penso ai prepensionamenti), ma in parte sono ricaduti anche sulle aziende, sugli enti, sulle compagnie, sulle società in genere che gestivano cantieri o organizzavano il lavoro portuale.

Ecco, questo provvedimento tende a coprire due aspetti di grande importanza. In primo luogo gli oneri maggiori che sono derivati dalla liquidazione del fondo gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali. Questa liquidazione è avvenuta con la legge n. 58 del 1990 e ha lasciato, attraverso un commissario liquidatore, un sospeso al quale in qualche modo si deve provvedere. Ecco perchè, come del resto prevedeva la legge n. 58, si sono avuti degli accantonamenti da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione che oggi vengono utilizzati per questo fine.

Per far fronte a tutti questi adempimenti - del resto già previsti anche in leggi precedenti e addirittura nella legge n. 26 del 1987, la prima ad imboccare la strada della riorganizzazione del lavoro portuale e che sanava i debiti dei porti maggiori, dei cosiddetti porti ascellari: Genova, Savona, Venezia e Trieste - si prevedeva che si sarebbe dovuto consentire l'accensione di mutui con una durata decennale - parlo del 1987 - che avrebbe potuto consentire di intervenire nel settore appunto per riorganizzarlo e per sanare le situazioni debitorie.

Io credo che si debba, con questo provvedimento, chiudere questa partita; almeno lo spero, perchè in realtà abbiamo visto in tutti questi anni che anche quando davamo per certo che una partita si sarebbe chiusa poi qualcuno - mi permetta la battuta il signor Sottosegretario - chiedeva la rivincita, e quindi bisognava aprire un'ultima partita per vedere chi usciva meglio da questo confronto. Ecco, io credo che noi dovremmo provvedere anche ai maggiori oneri contributivi per sanare i prepensionamenti, ma anche il trattamento di fine rapporto, che è stato erogato ai lavoratori che sono stati mandati in prepensionamento, come prevede la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, sapendo che nel frattempo molti sono stati messi in pensione, molti sono in cassa integrazione. In questo provvedimento si parla di 1.800 lavoratori in cassa integrazione fra portuali, dipendenti delle organizzazioni portuali, degli enti e delle aziende, tutto quanto è stato trasformato ai sensi della legge n. 84 del 1994 e che deve trovare una base nuova per ricollocarsi in questa nuova organizzazione. Io credo che sia giusto, proprio per intervenire a sostegno della trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in imprese, come prevede la legge n. 84, che aveva termini tassativi di scadenza individuati nel marzo di quest'anno, che sia stato proposto all'interno di questo provvedimento un criterio di ripartizione degli in-

terventi. Esso consente - ci saranno degli emendamenti e vedremo come potremo spostare le percentuali - un rapporto di 60 e 40 per cento (ma ci sono proposte per un diverso equilibrio: 70 e 30 per cento) per consentire il processo di riorganizzazione del lavoro portuale e per cercare di avviare la ripresa di un settore dell'economia, quella marittima, che, come dicevo, dovrebbe riprendere fiato e vigore anche da questo intervento.

Ricordavo all'inizio che vi sono stati anni di crisi nel settore della portualità e quindi dei traffici marittimi, e per analogia o per ricaduta anche in quello della cantieristica. Nell'uno come nell'altro settore vorrei ricordare che vi erano e ci sono ancora delle competenze e delle professionalità che non possono essere totalmente azzerate, che anzi debbono essere salvaguardate; quindi, a costoro sono destinati gli interventi che con il provvedimento legislativo oggi al nostro esame cerchiamo di porre in essere.

Negli ultimi 7-8 anni - ho ricordato poc'anzi la legge n. 26 del 1987, e quindi sono precisamente otto anni - si sono perduti molti posti di lavoro, eppure nella trasformazione in impresa delle compagnie e dei gruppi portuali grava ancora il peso di un organico che avrebbe bisogno di ulteriori limature. Vi sono lavoratori che dal 1992, perchè questa era la data prevista per legge in cui si poteva avanzare richiesta di prepensionamento, hanno avanzato tale richiesta ma non hanno ottenuto risposta, e che potrebbero far parte di quella limatura che oggi si renderebbe necessaria per alleggerire l'onere delle imprese che stanno nascendo.

Le compagnie portuali - lo voglio ricordare perchè è una informazione che ci può tornare utile - sono 52 ed hanno una diversa consistenza numerica. Ho ricordato poc'anzi i porti ascellari di Savona, Genova, Venezia e Trieste, ma ci sono anche quelli di La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Ancona, Ravenna, Bari, Brindisi, Palermo e Napoli; in altre parole, vi sono porti di grande consistenza accanto a piccoli porti dove sono presenti solo dei gruppi portuali e dove non si sono costituite neanche le compagnie dei lavoratori portuali, per cui vi è un'organizzazione molto diversa.

Vi sono però porti emergenti nel Tirreno, ad esempio quello di Marina di Carrara, che potrebbe sembrare un piccolo porto, mentre in realtà ha una grande ricchezza di traffici nonchè una grande capacità di stare su un mercato di tutto rilievo.

Ebbene, in tutti questi anni le 52 compagnie portuali, attraverso la legge n. 26 ed altre successive normative di settore, hanno visto scendere i loro organici da 20.000 a 5.800 unità. Quindi, in questo settore abbiamo perso circa 15.000 posti di lavoro. Non sono pochi, in un momento in cui credo che uno dei problemi più importanti - posto anche all'attenzione dell'ultimo G7 che si è svolto ad Halifax, anche se credo non vi sia bisogno di andare fino ad Halifax per capirlo - con il quale dobbiamo scontrarci (perchè è sicuramente un problema che impone delle decisioni e quindi anche qualche conflitto) è quello dell'occupazione, che poi è ovviamente legato ad altre questioni.

Devo dire che quando si è parlato di diminuire gli organici delle compagnie portuali, dei gruppi, delle aziende dei mezzi meccanici, dei consorzi e così via, si è sempre detto che in Italia vi era un calo di traf-

fici, e quindi una diminuita potenzialità dell'economia marittima, perchè su di essi gravava il costo del lavoro. Si tratta di un problema che è ritornato anche in altri settori e non soltanto in quello dell'economia marittima e quindi della portualità.

I traffici sono andati verso la «containerizzazione», e quindi la merce arrivava per *containers*, per cui caricare e scaricare questi ultimi comportava alcuni costi; dal momento che le compagnie avevano un proprio bilancio controllato dallo Stato, si diceva che costavano troppo perchè era alto il costo del lavoro.

Abbiamo scomposto questi costi in molte occasioni e abbiamo dimostrato che, sul costo complessivo di un *container* trasportato, soltanto il 7 per cento era da attribuire al costo del lavoro, per cui esso non era preponderante e neanche predominante. Ma tant'è, la riorganizzazione dei traffici non era soltanto un'esigenza italiana e mediterranea, ma internazionale. Le *conferences* che ogni anno si convocano in varie parti del mondo, dal Giappone ai porti del Sud America e del Nord Europa, hanno messo in evidenza alcune difficoltà; infatti in questo settore, come del resto in altri, pur non determinandosi delle «mode», avviene, in seguito a qualche ricerca o a qualche scoperta, che dal piccolo *container* si passi a quello più grande, che dalle navi della quarta generazione si passi a quelle della quinta, che il trasporto sia effettuato *door to door*, porta a porta, senza tante intermediazioni; nel frattempo, però, cambiano anche le regole per le dogane e quindi le modalità di pagamento per il passaggio delle merci da un paese ad un altro, e quindi si impone di riorganizzare tutta la materia.

Credo che questo provvedimento costituisca un apporto positivo alla riorganizzazione di questo settore. Infatti, per la sua prima parte (mi riferisco in particolare all'articolo 1), offre contributi al settore della portualità, quello di cui ho parlato finora, mentre nella seconda parte, dispone interventi in particolare per il settore marittimo, e più specificamente a favore dei marittimi imbarcati, degli armatori e dei costruttori navali.

Ritengo che il problema della ristrutturazione ha gravato non soltanto sul settore della portualità, ma anche su quello della cantieristica. Il cantiere navale che conosco meglio, quello di Livorno, che aveva circa 2.000 dipendenti, oggi ne ha meno di 500: ciò dimostra che nel frattempo una «razionalizzazione» è avvenuta.

Penso allora che dobbiamo porre particolare attenzione a questo settore, perchè proprio su di esso gravano le direttive comunitarie e perchè dal 31 dicembre 1995, non vi saranno più possibilità di intervento.

Parte dei finanziamenti previsti, destinati al settore marittimo propriamente detto, va anche alla formazione e riqualificazione del personale, e le norme che li prevedono si collegano a precedenti leggi vigenti che concernono appunto la formazione, la qualificazione e la riqualificazione della gente di mare. Questa parte dell'intervento è importante, perchè raggiunge due fondamentali obiettivi.

Come primo punto sottolineo che negli anni precedenti abbiamo assistito all'imbarco di personale straniero sottopagato; pur non avendo nulla in contrario al fatto che si imbarchino marittimi stranieri, rilevo che un problema si crea: per aver imbarcato marittimi greci, albanesi e

filippini con bassissimo costo, senza alcuna garanzia, ma soprattutto senza alcun tipo di assicurazione sul loro livello di formazione professionale, qualche volta la sicurezza delle navi è stata messa in discussione. Poichè in Italia abbiamo ottimi istituti tecnico-navali e istituti nautici, il personale marittimo riceve un'adeguata formazione di base ma si deve anche tenere conto che le navi della quinta e sesta generazione non sono simili alle vecchie, ma hanno una tecnologia sofisticata che richiede personale altamente preparato e qualificato; ciò contribuisce ad una maggiore sicurezza. Mi riferisco alle considerazioni che talvolta sono state fatte sui margini di responsabilità attribuibili all'errore umano - ricordo in particolare gli episodi legati alle navi «Haven» e «Moby Prince», oltre ai tanti disastri avvenuti nel nostro Mare Mediterraneo -. Noi vorremmo pertanto qualificare sempre più il personale, proprio per evitare l'errore umano.

Si tratta quindi di ottemperare alle direttive comunitarie, come ho già detto, e di garantire alle ditte imprenditrici, armatoriali, ai cantieri navali la copertura per quei mutui che hanno dovuto accendere in passato (mi riferisco alla legge 25 maggio 1978, n. 234, di applicazione della settima direttiva comunitaria) perchè, non potendo essere erogate in tempo utile le relative risorse e siccome la nave commissionata aveva un «tempo di scadenza», si doveva provvedere alla copertura finanziaria dei costi accendendo appunto prestiti e mutui, con il conseguente pagamento di interessi.

Credo che il Sottosegretario, con il quale abbiamo avuto delle lunghissime, cordialissime e utilissime conversazioni converrà sulla necessità di approvare questo provvedimento, tenuto anche conto che in questi ultimi tempi, grazie anche agli interventi che sono stati svolti dallo stesso Sottosegretario - penso al convegno che si è svolto a Genova nel mese di maggio - ma anche dal Ministro e da funzionari dell'amministrazione, siamo riusciti a rimuovere alcune riserve che la Comunità europea aveva posto relativamente a questo provvedimento e saremo quindi in condizione di sbloccare i fondi, erogarli e finalmente dare un contributo alla ripresa dei settori portuale e navalmeccanico. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti, Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete e della Sinistra democratica).*

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento. Poichè non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CHIMENTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, potrò essere brevissimo perchè la relazione della senatrice Fagni, come sempre ampia e chiara, mi esonera dall'aggiungere altro. Mi preme soltanto far presente che sull'emendamento 2.0.100, del quale ho preso visione soltanto questa mattina, non sono in condizione di esprimere così su due piedi il parere del Governo. Ho bisogno di far verificare il testo dell'emendamento dagli uffici. Probabilmente esso sarà

accettabile per il Governo, ma non posso esserne certo finchè non avrò il conforto degli uffici.

Posso invece dire subito che il Governo, circa l'emendamento 1.2, si rimette all'Assemblea. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.100 ribadisco che sono costretto a chiedere termini e quindi il rinvio del suo esame.

BACCARINI. Ad oggi pomeriggio?

CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Temo che per oggi pomeriggio non sarà possibile, trattandosi di un testo molto ampio ed impegnativo. Sicuramente sono in grado di pronunciarmi la prossima settimana, ma per oggi pomeriggio no.

PRESIDENTE. La richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo, riferendosi ad un emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 2, consente comunque di procedere all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Prima di passare all'esame dell'articolato, invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 1732 e sui relativi emendamenti.

CAMPUS, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 2.0.100 per il quale, limitatamente al comma 6, il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto esso prevede l'istituzione di una gestione fuori bilancio in contrasto con i principi di unità e universalità del bilancio. Conseguentemente, andrebbe soppressa la lettera e) del comma 8 dello stesso emendamento e la copertura complessiva dovrebbe essere ridotta a lire 12.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 112.000 milioni per l'anno 1997.

Sempre sull'emendamento 2.0.100 il parere è di nulla osta, relativamente al comma 5, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano inserite dopo le parole "1995" le altre "nei limiti dello stanziamento di cui alla lettera d) del comma 8"».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, e 17 marzo 1995, n. 80.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento)

1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione delle compagnie e gruppi portuali, ivi comprese quella della compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. Detti interventi, in misura di lire 100 miliardi, sono ripartiti per il 60

per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995; il restante 40 per cento è ripartito sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare le cause che lo hanno determinato; il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, che tenga anche conto del grado di esigibilità dei crediti vantati, articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenza a breve, medio e lungo termine; il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Quest'ultima erogazione non sarà effettuata qualora il disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994 risulti interamente coperto dalla quota spettante in base alla ripartizione del 60 per cento.

3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato «GMDSS - Global Maritime System and Safety System», indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera a), delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «riconversione» inserire le seguenti: «e ristrutturazione»; al secondo periodo sostituire le parole: «60 per cento» con le altre: «70 per cento» e le parole: «40 per cento» con le altre: «30 per cento».

1.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAGNI, *relatore*. Signor Presidente, come ho già accennato nel corso della mia relazione, con l'emendamento 1.2 si propone semplicemente la variazione della ripartizione dello stanziamento in quota percentuale, nel senso di modificare le percentuali del 60 e del 40 per cento, indicate nel testo governativo, rispettivamente con le percentuali del 70 e del 30 per cento. Ritengo infatti che si debba tenere conto di quanto è costata in termini non soltanto di impegno e di fatica, ma anche finanziari, la trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in impresa. Pertanto, sono dell'avviso che si debba dare un riconoscimento concreto a questo loro sforzo.

L'altra modifica proposta concerne l'aggiunta delle parole: «e ristrutturazioni» laddove si parla di riconversione delle compagnie e dei gruppi portuali. Sappiamo infatti che per alcuni porti e per alcune compagnie è possibile che siano necessarie sia la riconversione che la ristrutturazione, ma è anche vero che, in alcuni casi, potrebbe essere necessaria soltanto la ristrutturazione. Riteniamo che tale modifica renderebbe più efficace l'articolo 1. Pertanto se il Governo è d'accordo, sollecitiamo l'approvazione delle modifiche che ho testè illustrato.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCIVOLETTO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo su questo emendamento. Riteniamo che le due proposte di modifica testè illustrate dalla senatrice Fagni, concernenti la prima l'inserimento della previsione dell'intervento per il sostegno anche di attività di ristrutturazione oltre che di riconversione delle compagnie e la seconda la diversa articolazione delle percentuali dell'intervento relativo al sostegno dei processi di trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali (percentuali che nella proposta originaria del Governo sono del 60 e del 40 per cento), consentano di marcare maggiormente il contributo dello Stato verso i processi di trasformazione. Peraltro, ciò è previsto in base alla legge di riforma del settore che il Parlamento ha approvato. Condividiamo dunque pienamente l'emendamento 1.2.

BACCARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, preannuncio anch'io il voto favorevole all'emendamento 1.2 del Gruppo del Partito popolare italiano. Invito però nel contempo il Governo a tener conto che si avverte la necessità di sovvenire, al più presto, soprattutto le compagnie più piccole, dei porti «nuovi», tanto in termini di rilancio quanto e soprattutto dal punto di vista del rinnovo tecnologico. Il Sottosegretario sa meglio di me che i fondi vengono assorbiti, purtroppo, dal pregresso, e che in generale poco di nuovo si fa per il rilancio della portualità italiana.

ALÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALÒ. Signor Presidente, anche il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti è favorevole all'emendamento 1.2. Colgo l'occasione per segnalare all'attenzione dei colleghi che interventi, sia pur giusti, come quello in discussione, non affrontano il problema serio dello sviluppo della portualità che invece, come altri settori nel campo dei trasporti, è decisiva e fondamentale per il rilancio del nostro paese. Signor Presidente, colleghi, in questo modo noi utilizzeremo le risorse pubbliche - come in questo caso - ma, quasi sicuramente, l'esito di tali operazioni sarà a perdere ed è questo quello che bisogna evitare. Esprimo pertanto l'auspicio che in un futuro non lontano, l'attenzione da parte del Governo e delle Aule parlamentari si muova nella direzione del rilancio di questo settore. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti)*.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CHIMENTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il Governo non può dichiararsi favorevole all'emendamento 1.2 per il semplice fatto che modifica il testo governativo; tuttavia, essendo la modifica di misura modesta, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

RAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAGNO. Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento, ribadendo le considerazioni espresse dal senatore Alò che ci trovano pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Onorevoli colleghi, a questo punto dobbiamo decidere se passare o meno all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento aggiuntivo 2.0.100, nel nuovo testo, che la senatrice Fagni potrebbe illustrare. Poichè su tale emendamento il Governo ha chiesto una pausa di riflessione, dopo l'illustrazione dovremmo comunque rinviare il seguito della discussione per l'acquisizione del parere.

Invito la senatrice Fagni a pronunciarsi in proposito.

FAGNI, *relatore*. Signor Presidente, sarei favorevole ad illustrare l'emendamento cercando di essere il più concisa possibile.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

(Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale)

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzato il limite di impegno di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i

limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributi all'industria cantieristica)

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale dell'industria cantieristica nazionale e di consentire l'adattamento delle imprese navalmecchaniche alle condizioni di concorrenza scaturenti dalla disciplina concordata dall'Unione europea in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per il settore, sono adottate le misure di cui ai seguenti commi.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di spesa di cui al successivo comma 6 lettera a), può concedere alla società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, quale concorsario dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione da essa sostenuti nel periodo di vigenza della Direttiva 90/684 CEE del 21 dicembre 1990, prorogata con Direttive 93/115 e 94/73, un contributo pari all'ammontare degli oneri di natura obbligatoria e non discrezionale rimasti a carico della società a titolo di prepensionamento e mobilità del personale sostenuti a far data dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1994 ai sensi delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 19 luglio 1994, n. 451. Sono in ogni caso esclusi dall'ammissibilità al contributo gli oneri relativi ai costi sociali della ristrutturazione del comparto delle riparazioni navali già ricom-

presi negli interventi autorizzati dalla Commissione CEE con la nota n. SG(91)D/12532 del 3 luglio 1991. Il Ministero dei trasporti provvederà alla concessione dei predetti contributi previa presentazione da parte della società Fincantieri - cantieri navali italiani, di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

3. Per le attività svolte dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e dal centro per gli studi di tecnica navale spa (CETENA), riguardanti i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1996 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi e industria cantieristica, con particolare riferimento alle esigenze dell'economia marittima nazionale, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 6 lettera *b*) e nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C83 dell'11 aprile 1986, contributi determinati e corrisposti secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui all'articolo 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1983, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132.

4. In conformità della disciplina organica dell'intervento straordinario nelle regioni del Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 e nei limiti del livello di aiuto a tal fine consentito, alla società Fincantieri - cantieri navali italiani, può essere concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 6 lettera *c*), un contributo pari al 25 per cento degli investimenti volti alla ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo. Sono ammissibili al contributo solamente gli oneri sostenuti per l'ammodernamento dei processi di officina navale e delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio di blocchi, per l'adeguamento dei mezzi di sollevamento e degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché per la razionalizzazione e riposizionamento delle attività di officina, purché non comportino aumenti della capacità produttiva. Il contributo è concesso a seguito dell'approvazione del piano di ristrutturazione presentato dalla società con apposita istanza entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa verifica della realizzazione del piano e dell'ammontare delle relative spese da parte della commissione di cui all'articolo 15, terzo comma, del decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373.

5. In attuazione della Direttiva n. 94/73/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 nei limiti dello stanziamento di cui alla lettera *d*) del comma 7.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi del presente articolo si procede secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 e successive modificazioni.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno di durata decennale:

- a) per le finalità di cui al comma 2, in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1996 e 28.500 milioni per l'anno 1997;
- b) per le finalità di cui al comma 3, in ragione di 9.000 milioni per l'anno 1997;
- c) per le finalità di cui al comma 4, in ragione di 2.500 milioni per l'anno 1997;
- d) per le finalità di cui al comma 5, in ragione di 7.000 milioni per l'anno 1996 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

8. Alla copertura del relativo onere, valutato in lire 12.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 112.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Invito la senatrice Fagni ad illustrarlo.

FAGNI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento è volto a tenere in considerazione alcuni aspetti che del resto avevo già sottolineato nella mia relazione. Sappiamo che la disciplina concordata dall'Unione europea in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico porrà il 1° gennaio 1996 come scadenza, senza eccezione alcuna, per gli aiuti e gli interventi nel campo della cantieristica. D'altronde ci sono paesi membri, quali il Belgio, la Francia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia i quali sono entrati buon ultimi ma si stanno adeguando a questa direttiva.

Ora, mentre gli altri paesi non subiranno elevati appesantimenti per oneri impropri, la cantieristica italiana avrà degli appesantimenti, in virtù della ristrutturazione cui ho fatto cenno nella relazione. Il problema quindi è quello di dare una mano alla cantieristica maggiore per coprire gli oneri sostenuti a titolo di costi sociali per la ristrutturazione; si tratta altresì di dare impulso a due istituti, di cui spesso ci dimentichiamo, che fanno parte del patrimonio di ricerca del nostro paese. Mi riferisco all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) che consegue ottimi risultati ed al Centro per gli studi di tecnica navale (CETENA). Se le nostre navi beneficiano di modifiche in senso positivo - non scarichiamoci sempre addosso le colpe del mondo anche nel campo della ricerca - lo si deve anche a questi istituti che sono degni di grande attenzione. Per questo chiediamo un intervento in tal senso.

Vi è inoltre un altro problema che non è stato finora tenuto in grande considerazione. Desidero ricordare che i porti del Sud, segnatamente della Sicilia, sono stati impoveriti non già, badate bene, dalla chiusura di cantieri pubblici, ma privati. Ne cito uno per tutti: il can-

tiere Rodriguez. Riteniamo allora che sarebbe utile per il cantiere di Palermo ricevere un contributo per l'ammodernamento dell'impiantistica e per la razionalizzazione del processo produttivo, in modo da fornire un aiuto alla ripresa di questo importante presidio, di questa importante infrastruttura nel Sud. C'è poi una richiesta di proroga della VII direttiva, ma soltanto perchè, pur rispettando la scadenza del 31 dicembre, le commesse che da parte delle imprese navalmeccaniche possono essere richieste o acquisite nel corso di quest'anno siano in qualche modo ricomprese nella direttiva comunitaria e quindi sia dato uno sbocco positivo. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti, Progressisti-Federativo, del Partito popolare italiano e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio del seguito della discussione, avanzata dal Governo.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Siamo favorevoli a rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

RAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAGNO. Siamo favorevoli alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio del seguito della discussione del provvedimento, avanzata dal sottosegretario Chimenti.

È approvata.

Votazione finale del disegno di legge:

(462) RIZ ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge n. 462.

Ricordo che nel corso della seduta del 14 giugno si è concluso l'esame degli articoli ed hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento.

Passiamo pertanto alla votazione finale del disegno di legge n. 462.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico, del disegno di legge n. 462 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, la Presidenza decide di togliere la seduta.

Prego però i colleghi di non allontanarsi ancora per qualche momento per ascoltare una comunicazione.

Organizzazione della discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2)

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, comunico la ripartizione dei tempi per la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria:

Relatore	30'
Governo	30'
Presidenza e operazioni di voto	30'
Alleanza Nazionale	1 h. 9'
C.C.D.	37'
Forza Italia	58'
Lab.-Soc.-Progr	34'
Lega Fed. It.	34'
Lega Nord	1 h. 4'
Misto	41'
P.P.I.	56'
Progr.-Fed.	1 h. 34'
Progr.-Verdi-La Rete	37'
Rif. Com.	37'
Sin. Dem.	34'

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMPUS, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 23 giugno 1995**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè gli argomenti in origine previsti all'ordine del giorno di oggi o successivamente in esso inseriti sono stati esauriti o rinviati - ed è da intendersi rinviata anche la discussione del disegno di legge n. 1689 - la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 23 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 13,35).

Allegato alla seduta n. 184**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, Ufficio di Presidenza**

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha proceduto, in data 21 giugno 1995, alla elezione di un Segretario della Commissione.

È risultato eletto il deputato Sonia Viale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 21 giugno 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993» (1860);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990» (1861).

In data 21 giugno 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DANIELE GALDI, SALVI, DE LUCA, SMURAGLIA, BARRA, BASTIANETTO, PELLELLA, GRUOSSO, CARNOVALI, SCIVOLETTO, DI ORIO, BEDONI, BRIGANDI, CASADEI MONTI, RUSSO, BETTONI BRANDANI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, IMPOSIMATO, ANGELONI, LAFORGIA e BARBIERI. - «Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano» (1862);

DANIELE GALDI, SALVI, DE LUCA, SMURAGLIA, BARRA, BASTIANETTO, PELLELLA, GRUOSSO, CARNOVALI, SCIVOLETTO, DI ORIO, BEDONI, BRIGANDI, CASADEI MONTI, RUSSO, BETTONI BRANDANI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, IMPOSIMATO, ANGELONI, LAFORGIA e BARBIERI. - «Istituzione dell'ufficio del garante del cittadino anziano» (1863);

BASTIANETTO e SERENA. - «Nuove norme per la semplificazione degli adempimenti tributari» (1864);

SERENA e PAINI. - «Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione» (1865);

PERLINGIERI, FOLLONI, CAMO, COSTA, CUSUMANO, DELFINO, DEGAUDENZ, SECCHI, TAMPONI e ZANOLETTI. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Modifica degli articoli 71 e 75 della Costituzione» (1866);

PERLINGIERI, FOLLONI, CAMO, COSTA, CUSUMANO, DELFINO, DEGAUDENZ, SECCHI, TAMPONI e ZANOLETTI. - «Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sul referendum abrogativo» (1867);

BASTIANETTO. - «Suppressione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti» (1868);

BORGIA. - «Riapertura dei termini di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per agevolare le richieste degli enti locali in materia di mutui riservati agli espropri» (1869).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ZACCAGNA, CAMO e SPISANI. - «Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti all'estero» (1870);

MANIERI. - «Ordinamento della professione di fisico» (1871);

BISCARDI, DE LUCA, GALLO e SENESE. - «Disciplina del diritto di asilo» (1872);

MANCINO, DEGAUDENZ, CARPENEDO, LAURIA, PERLINGIERI, DIANA, PALUMBO e ZECCHINO. - «Proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza» (1873);

COSTA. - «Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale» (1874).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 21 giugno 1995, il senatore Presti ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1702.

In data 21 giugno 1995, il senatore Maiorca ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1765.

In data 21 giugno 1995, il senatore D'Alessandro Prisco ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1769.

In data 21 giugno 1995, il senatore Moltisanti ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1827.

In data 21 giugno 1995, i senatori Pepe e Martelli hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1848.

Il senatore Baldelli ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 1619 e 1773.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

BEDONI. - «Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo» (1838), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

GARATTI e GALLOTTI. - «Adeguamenti normativi urgenti alle funzioni specifiche dei conducenti di automezzi dipendenti del Ministero di grazia e giustizia» (1767), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - «Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione» (1772), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, in data 21 giugno 1995, i disegni di legge: Bettoni Brandani ed altri. - «Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico» (220); Torlontano ed altri. - «Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico» (348), già assegnati in sede redigente alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile» (1627), è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Carlo Calandra Buonauro a presidente dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (n. 36).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 20 giugno 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, la relazione sull'attività svolta, nel corso del 1994, dal consiglio di esperti, istituito presso la direzione generale del Tesoro, per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento (*Doc. LXII*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 giugno 1995, ha trasmesso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione al testo unificato in materia di subfornitura (S. nn. 932 e 1143).

Detta documentazione sarà trasmessa alla 10^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Vozi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00083, dei senatori Smuraglia ed altri; il senatore Bonansea ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00104, dei senatori Bosco ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Reccia ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00728, 3-00731, 3-00733 e 3-00735, del senatore Bucciero;

La senatrice Bucciarelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04834, dei senatori Veltri e Vigevani.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 42.

Interrogazioni

COSTA, BORGIA, PERLINGIERI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il 30 giugno 1995 scade il termine, già prorogato dal 28 febbraio 1995, per l'entrata in funzione dell'obbligo di tenuta della contabilità da parte delle micro-aziende agricole;

che al Senato sono in discussione i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Costa ed altri che, se approvati, innoverebbero la materia con la soppressione dell'obbligo di tenuta della contabilità per le micro-aziende agricole,

si chiede di sapere se, in attesa della conclusione dell'*iter* parlamentare, non si intenda prorogare al 31 dicembre 1995 il termine di cui sopra.

(3-00737)

VELTRI, VIGEVANI, BUCCIARELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – (Già 4-04834)

(3-00738)

CADDEO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che le entrate della regione autonoma della Sardegna, così come sono state definite dall'articolo 8 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, sono tra l'altro costituite dai sette decimi del gettito dell'IRPEF riscossa sul territorio della regione;

che il gettito è relativo sia all'IRPEF riscossa direttamente in Sardegna sia all'IRPEF ritenuta alla fonte dai sostituti d'imposta – imprese industriali e commerciali – aventi sede nel territorio continentale relativamente ai propri dipendenti che hanno sede di lavoro in Sardegna;

che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge n. 122 del 1983 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1983 e per gli esercizi finanziari 1983 e 1984 venne previsto un regime transitorio con una riduzione rispettivamente a cinque e a sei decimi dell'IRPEF;

che con i decreti interministeriali del 3 e del 5 marzo 1993 è stata definita una procedura che utilizza dei codici e che permette di individuare in modo certo e differenziato le entrate tributarie che spettano alla regione;

che dal 1° gennaio 1983 fino all'aprile 1993, in assenza di disposizioni amministrative che permettessero di calcolare agevolmente il gettito di competenza regionale, i cespiti dell'IRPEF dovuti dai sostituti d'imposta con sede legale fuori dalla Sardegna non sono stati corrisposti;

che conseguentemente restano ancora da corrispondere le quote dovute dal 1° gennaio 1983 per cinque decimi del gettito, le quote dal 1° gennaio 1984 per sei decimi del gettito e le quote dal 1° gennaio 1985 al 31 marzo 1993 per sette decimi del gettito;

che la regione Sardegna ha sollecitato il Ministero delle finanze

ed il Ministero del tesoro ad adempiere al dettato di una norma di rango costituzionale;

che il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con nota del 28 novembre 1994 ha chiesto al Ministero delle finanze di quantificare il gettito da assumere a base di calcolo per devolverlo successivamente alla regione per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 marzo 1993;

che di fronte all'inadempienza del Ministero delle finanze l'Assemblea del Senato il 2 marzo 1995, in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a «provvedere entro sei mesi a contabilizzare d'intesa con la regione autonoma della Sardegna e a deliberare, anche in forma forfettaria e transattiva, le quote dell'IRPEF relative agli anni dal 1985 al 1993, dovute a termini dell'articolo 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122»;

che nonostante le successive sollecitazioni della regione sarda il Ministero si dimostra ancora inadempiente;

che pur non essendo semplice la contabilizzazione può essere operato un calcolo facendo riferimento al rapporto tra l'importo complessivo dell'IRPEF spettante alla regione per il gettito ordinario e gli importi corrispondenti ai due distinti gettiti dell'IRPEF, della ritenuta cioè operata dai sostituti d'imposta fuori dalla Sardegna e dei versamenti operati in Sardegna relativamente al 1994;

che si tratta di importi rilevanti;

che questo Governo si è impegnato a rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno e che occorre farlo superando gli strumenti e la logica del passato intervento straordinario;

che in questo quadro non può essere consentito che quanto dovuto per legge non venga riconosciuto ed accreditato,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi dei ritardi fin qui registrati;

se non si ritenga di procedere con la massima urgenza alla contabilizzazione e alla devoluzione alla regione Sardegna di quanto risulta dovuto per legge.

(3-00739)

ZACCAGNA. - *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sancisce la «facoltà di libera scelta da parte dell'assistito» che «si esercita nei confronti di tutte le strutture e dei professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione»;

che altresì il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 8, comma 5, prevede che l'unità sanitaria locale assicuri ai cittadini l'erogazione di prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale, ospedaliera, eccetera tramite propri presidi, istituti, enti e professionisti, con i quali intrattiene rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte

della prestazione resa, ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte dell'assistito;

che le prestazioni termali rientrano tra quelle previste dalle citate norme e per le quali è riconosciuta al cittadino la libertà di scelta dei presidi sanitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;

che l'INAIL, a differenza dell'INPS, continua a disapplicare le norme in questione impedendo a molti potenziali curandi di accedere ad alberghi termali di regioni diverse da quelle di residenza affermando, di contro, uno pseudo-principio di «territorialità» delle prestazioni termali;

che tale atteggiamento dell'INAIL comporta un grave nocumento a tutte le strutture termali concretantesi in un mancato guadagno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire al fine di permettere che le norme in vigore vengano applicate correttamente in modo da non recar danno nè ai cittadini che si vedono privati di una facoltà loro riconosciuta dalla stessa legge, nè alle strutture termali che si vedono limitate nell'erogazione delle proprie prestazioni.

(3-00740)

ORLANDO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in data 25 maggio 1995 veniva presentata l'interrogazione 4-04477 di seguito riportata:

«Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che la circolare ministeriale 24 gennaio 1995, n. 28, "Formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità (...) per l'anno scolastico 1994-95", al titolo II, punto 7, recita: "Resta inteso che non dovranno compilare le domande (modello CM1) i presidi ed i docenti (...) nei confronti dei quali sono state inflitte, nel corrente o nel precedente anno scolastico, sanzioni disciplinari superiori alla censura o che hanno assunto la qualità di 'imputato' ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (...)";

che in nota alla stessa circolare è riportato il testo integrale dell'articolo 60 del codice di procedura penale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo consideri corretta detta procedura, soprattutto tenendo conto del fatto che essa, meramente formalistica e palesemente occulta, nega la 'presunzione di innocenza' costituzionalmente garantita ma praticamente calpestata»;

che in data 20 giugno 1995 il preside del liceo scientifico «Masci» di Chieti è stato rinviato a giudizio dal sostituto procuratore M. Flaminio per violenza privata e violenza privata tentata, per fatti legati a provvedimenti adottati in occasione della protesta studentesca dell'autunno 1994;

che in data 21 giugno 1995 è stato rimosso dall'incarico di presidente della commissione per gli esami di maturità presso l'istituto magistrale di Chieti;

che detto fatto comporta, al di là dei giudizi di merito, palese violazione della presunzione di innocenza, con annessi riflessi negativi su tutti i piani, da quello dell'immagine professionale a quello meramente economico,

si chiede di sapere che cosa si intenda, in tempi strettissimi, considerata la rilevanza del caso, fare a fronte di questa evidente violazione di diritti costituzionalmente garantiti.

(3-00741)

PETRUCCI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - (Già 4-04724)

(3-00742)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere se non si intenda prorogare al 31 dicembre 1995 il termine del 31 maggio 1995 previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società che deliberino lo scioglimento o la loro trasformazione in società di persone.

(4-04875)

PAINI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'INPS con circolare n. 56 del 22 febbraio 1995 ha assunto determinazioni che impongono alle imprese esercenti gli impianti a fune l'obbligo del versamento delle contribuzioni per la cassa integrazione guadagni;

che le sedi locali dell'INPS oltre a comunicare l'eliminazione del codice di esclusione che autorizzava le aziende a non versare il contributo per la cassa integrazione guadagni hanno richiesto la regolarizzazione dei periodi pregressi;

che l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, escludeva dall'applicazione della normativa sulla cassa integrazione guadagni i trasporti in sede fissa tra i quali all'epoca erano ricomprese le aziende funiviarie;

che l'INPS con circolare n. 63680 del 18 agosto 1948 includeva «filovie» e «funivie» fra le aziende escluse dal versamento del contributo per la cassa integrazione guadagni;

che la legge 30 luglio 1990, n. 222, attribuì, a causa del blocco di molte aziende funiviarie dovuto all'eccezionale carenza di precipitazioni nevose, temporaneamente ai lavoratori del settore un'indennità posta a carico del Ministero del tesoro;

che la recente modifica di orientamento da parte dell'INPS, oltre ad avere imprevedibili effetti economici per le aziende del settore e per l'occupazione, è fonte di incertezza e disagi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per risolvere il contenzioso in atto tra l'INPS e le imprese esercenti gli impianti a fune.

(4-04876)

ROSSO. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che nella provincia di Cuneo si produce latte per un valore di oltre 300 miliardi e le aziende interessate sono oltre 4.000;

considerato che per una crisi congenita nel settore zootecnico fra il 1986 e il 1994 sono stati chiusi il 12 per cento degli allevamenti cuneesi con una riduzione di oltre il 20 per cento dei capi allevati in provincia;

rilevato:

che a causa di una disordinata applicazione della normativa CEE sulle quote-latte si sono pure ridotte le potenzialità produttive della provincia da 4.000 quintali a 3.400 quintali per effetto dei tagli imposti dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

che qualora dovessero essere prodotti i 600.000 quintali per questi si scontrerebbe una penale più alta del prezzo del latte alla stalla (circa 80.000 lire al quintale);

preso atto, infine, che in questo settore fra il 1983 ed il 1995 sono stati cancellati i diritti di produzione a migliaia di allevatori per lo più piccoli ed operanti in zone marginali,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di applicare correttivi alla normativa sulle quote-latte per evitare la crisi totale del settore e se intenda chiedere la modifica della legge n. 468 del 1992 attivando un programma di ristrutturazione della produzione lattiera consentendo il riacquisto della quota B ridotta con legge n. 46 del 1995.

(4-04877)

COVIELLO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la legge n. 56 del 1987 per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori agricoli prevede che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare, conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento;

che con tale norma i lavoratori assunti, nell'anno solare, in un arco temporale di 120 giorni (indipendentemente dai giorni reali di occupazione e retribuzione) perdono il diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento;

che ciò produce conseguenze negative dato che a nessun lavoratore, superato detto periodo, si consente di poter prestate la propria opera, neanche presso privati, nonostante ve ne fosse richiesta in alcune aree della regione Basilicata;

che, a causa delle attività stagionali precedenti l'apertura dei cantieri di forestazione da parte delle comunità montane, i lavoratori si vedono costretti ad evitare giornate lavorative limitate nel tempo, proprio per non perdere successivamente il diritto ad un periodo più congruo per l'occupazione nei cantieri forestali;

che pur essendo sempre contenute le risorse economiche regionali per la forestazione, spesso in presenza del superamento delle 120 giornate, parte di dette somme non possono essere spese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno superare la situazione che crea contrasti rispetto ai problemi dell'occupazione ed a proporre una soluzione nell'ambito dei decreti-legge sull'occupazione modificando l'articolo 23 della legge n. 56 del 1987 che fa riferimento a «lavoratori occupati» e non a «lavoratori assunti».

(4-04878)

SPECCHIA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -

Premesso:

che per l'estensione delle licenze nel campo dei radioallarmi i titolari delle stesse devono chiedere preventiva autorizzazione al Ministero all'uso di dette licenze per i nuovi collegamenti indicando il nome dell'utente ed il numero telefonico posseduto;

che dato il particolare sviluppo del settore e data la lentezza burocratica nell'esame della pratica i titolari di dette licenze sono costretti ad operare al limite della legalità; succede infatti che dal momento della richiesta dell'autorizzazione a quello del rilascio della stessa intercorrano dai sei ai ventiquattro mesi;

che è impensabile che il cittadino in tale lasso di tempo debba rinunciare alla sua tutela;

che tale situazione comporta, se il collegamento viene effettuato prima del rilascio della licenza, che il cittadino ed il titolare della licenza commettano una infrazione amministrativa e che nel contempo lo Stato perda i canoni spettanti per il periodo dell'eventuale collegamento abusivo,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per porre fine a questo stato di cose.

(4-04879)

CAMPO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che al funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero concorre, a livello centrale, un contingente costituito da personale ispettivo, direttivo e docente, preposto all'amministrazione, al coordinamento e alla vigilanza delle istituzioni predette;

che la legge 25 agosto 1982, n. 604, all'articolo 6, comma 3, disponeva di elevare da 50 a 100 unità il contingente di personale del Ministero della pubblica istruzione da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, preposto al funzionamento delle suindicate istituzioni;

che la legge 19 luglio 1993, n. 243, all'articolo 6, comma 7, fissa in 1.400 unità il contingente del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, riducendolo del 40 per cento circa, rispetto alle unità utilizzate nell'anno scolastico 1992-93,

si chiede di sapere:

se, in conformità allo spirito della legge n. 243 del 1993 sui tagli al bilancio del Ministero della pubblica istruzione che ha comportato, tra l'altro, una notevole riduzione del personale di ruolo operante all'estero, non si intenda concertare una coerente riduzione del contingente di personale scolastico collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri che attualmente, come innanzi detto, si compone di 100 unità da ritenersi, allo stato, in eccesso rispetto ai compiti di istituto ad esso assegnato;

se, infine, in relazione a quanto disposto dalla legge n. 401 del 1990 di riforma degli istituti italiani di cultura, non debba revocarsi l'assegnazione di personale ex articolo 6, comma 3, della legge n. 604 del

1982 presso l'ufficio IV della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, considerato che il 20 per cento dell'organico assegnato agli istituti stessi è tenuto a prestare servizio presso la suddetta Direzione generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 401 del 1990.

(4-04880)

MANIERI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Considerato:

che l'Ente autonomo acquedotto pugliese esige somme ingenti, fino a 4 o 5 milioni di lire per modeste quantità di lavori relativi a pochi metri di allaccio alla rete idrica e fognante;

che tali somme, oltrechè oggettivamente eccessive, risultano inaccessibili per i nuclei familiari che non possono contare su un reddito fisso e per i pensionati sociali;

che all'utente viene imposto il versamento anticipato dell'80 per cento a fronte di un lavoro che nella quasi totalità dei casi viene eseguito dopo molti mesi;

che in provincia di Lecce si registra la protesta di molti sindaci interpreti del disagio provocato dalla ingiustificata onerosità dei costi di allaccio idrico fognante;

che i suddetti sindaci denunciano una gestione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese non mirata al contenimento dei costi sia per uso dei materiali (gres ceramico e ghisa, la cui produzione e distribuzione avviene in regime di monopolio trascurando la possibilità di impiego di prodotti alternativi - PVC - che consentirebbe un notevolissimo abbattimento dei costi) sia per la prassi seguita di avvalersi di ditte fiduciarie operanti anche esse da molti decenni in regime di monopolio,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nell'ambito delle proprie competenze per ridurre il disagio sociale che riguarda ormai tutti i comuni interessati dall'acquedotto pugliese.

(4-04881)

MANIERI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nel «Progetto 1992», relativamente agli istituti professionali, la geografia viene sostituita nel biennio dalle scienze della terra e affidata ai docenti delle classi A087 e A086;

che il programma del concorso a cattedra della classe 46 (XLVI) è comprensivo di quello dell'insegnamento di scienze della terra,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga di assumere affinché i docenti abilitati della classe 46 possano accedere all'insegnamento di scienze della terra, ponendo riparo a una ingiustificata discriminazione.

(4-04882)

COVIELLO. - *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che con decreto del Ministro del tesoro n. 316994/50 A del 18 dicembre 1991 sono stati ammessi a finanziamento i lavori di metanizza-

zione dell'abitato di Castel Saraceno (Potenza) per l'importo complessivo di lire 1.906 milioni;

che, nonostante i lavori siano stati ultimati, ancora non è stata costruita la rete conduttrice per l'immissione dei gas nella condotta cittadina;

considerato che questa situazione crea, da un lato, malumori nella popolazione e, dall'altro, timori nell'amministrazione comunale di ulteriori ritardi, tanto da pregiudicare anche i lavori finora eseguiti, e che tali circostanze aggravano la difficile crisi occupazionale del comune di Castel Saraceno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare lo stato dei progetti affinché quanto previsto venga avviato e realizzato secondo tempi assolutamente certi.

(4-04883)

FRONZUTI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che il sindaco di Lustra Cilento (Salerno), Carmine Guerra, nonostante i numerosi procedimenti penali iscritti a suo carico e il rinvio a giudizio con più di cinquanta capi di imputazione, tra cui falso in atto pubblico, abusi di ufficio, voto di scambio, continua indisturbato a gestire la cosa pubblica;

che oltre ai detti procedimenti risultano a suo carico anche ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione;

che appare opportuno e necessario l'intervento del prefetto di Salerno per porre fine a questo stato di cose ristabilendo la legalità nel comune di Lustra,

l'interrogante chiede di sapere se corrisponda al vero la notizia circa il grave e numeroso carico di procedimenti penali nei confronti del Guerra e se il prefetto di Salerno, che in altre occasioni è intervenuto prontamente contro amministratori indagati e accusati di corruzione, abbia iniziato atti tali da porre in essere provvedimenti necessari ed urgenti nei confronti del Guerra ricorrendone gli estremi.

(4-04884)

MAIORCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che in tempo non remoto il mito palpitava tangibile nella «bella Doriese, nomata Siracusa» (D'Annunzio), radendo tetti, terrazze, comignoli di case vetuste, colmando ombreggiate vanelle, trasportato dalle ali del vento e dalle glauche onde di Jonio, canute di rabbia, perchè condannate a morire con fragore tra gli scogli; era il mito di Ciane, la cerulea ninfa, e di Aretusa, la tremebonda vergine, ad indicare ai siracusani, fino ad un tempo non remoto, la fedeltà, la lealtà e l'amore pervicace come perseguibili virtù; «Amor, amor, sussurrano l'acque; ed Alfeo chiama nei verdi talami Aretusa» (Carducci);

che in un tempo non remoto il ricordo del passato spingeva i siracusani a professare ideali di umiltà e di correttezza, un passato dalle cui brume emergevano Gelone e Diocle i quali, passeggiando per dorate spiagge o tra candide pietre dei templi, vi avevano lasciato impronte indelebili per umana consistenza; il ricordo di Gelone, l'amato «tiranno», che, dopo la vittoria riportata ad Imera, nel 480 avanti Cristo, sui carta-

ginesi, tornato in Siracusa, non esitò, dinnanzi alla città in festa, ad inginocchiarsi e, deposta la spada, a dichiarare la disponibilità a mettersi da parte se la volontà popolare lo avesse desiderato; era il ricordo di Diocle, insigne giurista, il padre delle «leggi Dioclee», il quale, nel 408 avanti Cristo, si immolò sulla spada per essere inavvertitamente entrato armato nel pritaneo, là dove si custodiva il fuoco sacro, testimone della vitalità della «polis», contravvenendo ad una legge da lui promulgata;

che, fino ad un tempo non remoto, era in voga una strofa popolare siciliana recitante: «Siracusa, terr'amurusa, città babba e sciruccusa», prima apprezzamento, quindi ingiuria, infine giustificazione; tradotta in lingua: «Siracusa, terra d'amore, città corretta fino alla sciocchezza, sciroccosa fino alla sonnolenza»;

considerato che nel tempo presente in Siracusa l'illegalità è norma di vita, a dare ragione a Gregorio Magno, «Corruptio optimi pessima», drammatica metamorfosi seguita alla più barbarica delle invasioni, l'invasione delle ciminiere, oggi mortificanti i ruderi dei suoi fasti, un'invasione che ha sconvolto non solo l'*oikos*, la terra ubertosa, il limpido e pescosissimo mare, il cielo di cobalto, ma ha anche inquinato il cuore e la mente dei suoi abitanti i quali, costretti ad abbandonare le campagne ed il mare, hanno reciso quel cordone ombelicale che per millenni li aveva avvinti alla tradizione; nei tramonti vermigli, che trasformano il porto grande di Siracusa in immenso braciere, o nelle albe perlacee, dalle quali balza fuori il giorno in un'apoteosi di luce, non si vedono più Gelone e Diocle ricalcare le orme, come da costume; si irride ormai a Ciane e ad Aretusa;

rilevato:

che qualsiasi pur superficiale osservatore può constatare ciò: è sotto gli occhi di tutti l'impudenza con la quale i venditori abusivi di paccottiglie, frutta e verdura, di dubbia provenienza, dispongono la mercanzia sui marciapiedi, per piazze, o per vie tra le più frequentate; è sotto gli occhi di tutti che per realizzare la migliore ubicazione di carrettini o panche gli abusivi sradicano dalle aiuole gli oleandri, colmandole con colate di cemento (particolare riferimento a via Trento, Riviera Nazario Sauro e area del tempio d'Apollo);

che è sotto gli occhi di tutti che, certi dell'impunità, essi non rilasciano nè scontrini nè ricevute fiscali; sono sotto gli occhi di tutti gli strombazzanti motorini senza targa, utili agli scippatori, i motociclisti senza casco, gli automobilisti senza cinture allacciate, i sensi vietati ed i limiti di velocità misconosciuti, le gincane di centauri tra pedoni terrorizzati, i motocross nei giardini pubblici (piazza Moro), gli scippi, le rapine a mano armata e non, i furti d'auto ed in appartamenti, gli incendi notturni e le bombe del *racket*, i cani, i gatti ed i colombi torturati, impiccati o bruciati vivi, i conflitti a fuoco, gli omicidi: sei omicidi nei primi sei mesi dell'anno, più svariati periti nel solo capoluogo;

che secondo tale esposizione Siracusa sembrerebbe una città per lo meno immune da infrazioni al divieto di sosta; lo scrivente si affretta a fugare tale ottimistica conclusione, indicando anche la singolare modalità d'approccio al problema da parte dei vigili urbani i quali, se pur non più vessati da carenze d'organico, svolgono ancora servizio a Siracusa soltanto al mattino e mai di domenica;

che è sotto gli occhi di tutti che i vigili urbani giustamente rimuovono le auto in divieto di sosta, ma ingiustamente ignorano i venditori abusivi occupanti marciapiedi, vie e piazze distanti, anzi vicine, appena una decina di metri dal luogo della rimozione; ci si chiede se la ragione di ciò sia da ricercare, forse, nel fatto che gli abusivi «tengono famiglia» oppure perchè gli abusivi «tengono i pupi (leggi: "tatuaggi") sulle braccia», come amaramente commentano i perplessi passanti, oppure perchè cultori di Giovenale e del suo «*Dat veniam corvis, vexat censura columbas*»;

che quanto fino ad adesso esposto è sotto gli occhi di tutti, tranne sotto gli occhi di coloro che dovrebbero avere gli occhi ben spalancati, le cosiddette «autorità»; forse perchè, troppo impegnate, anche in feste ed in ricevimenti, finiscono per perdere di vista l'immanente: «Non c'è festa, non c'è folla, che non ci sia frate Cipolla!»;

che lo scrivente, a questo punto, sente il dovere di scusarsi per la ripetizione della frase «è sotto gli occhi di tutti»; il fatto è che lo scrivente crede alla validità di quel *topos* comune alla letteratura greca e latina, ossia «alla supremazia degli occhi sugli orecchi», senza naturalmente apprezzare l'eccesso di Candaule, re di Lidia: Candaule, dopo avere vantato al capo degli armigeri nonchè amico, Gige, la scultorea bellezza della moglie, pretese che quest'ultimo si nascondesse sotto il talamo perchè l'ammirasse mentre si spogliava: «la descrizione non fa giustizia; l'episodio lo riferisce Erodoto, nel primo libro delle «Storie», Erodoto storico, *reporter*, giramondo *ante litteram*; anche nella Scuola salernitana vigeva la massima: «*Oculus videt, memoria tenet*»: e dire che i contemporanei uomini di *marketing* l'accampano disinvoltamente come loro scoperta;

constatando:

che in una città come Siracusa, tormentata dalla criminalità organizzata e non, innumerevoli sono le tavole rotonde, le conferenze, i convegni riguardanti lo studio dei mezzi più idonei per sconfiggere la malavita, tutte fabbriche di parole, cannonate di vento, «baddi d'aria», per dirla con i marinai della zona, cioè proiettili d'aria; a rafforzare la saggezza popolare si potrebbe ricordare l'agostiniano «*subtracto fundamento in aere aedificare*»;

che le parole, dotate di mera valenza profilattica contro il concepimento del germe della malavita, non possono aderire alla realtà siracusana che pretende azioni concrete, parole che, se pur roboanti, non essendo seguite da un corteo di concretezze, suonano non *peana bensì* *trenodia*;

che la risposta del 25 maggio 1995 del Ministro dell'interno all'interrogazione 4-01125 non lascia adito a speranze, dichiarata l'impossibilità d'inviare contingenti della polizia e dei carabinieri per non sottrarli ad altri territori a rischio,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover trovare una soluzione ai problemi sopra esposti, soluzione che non assomigli alla famosa parabola della «coperta militare» con cui il Ministro dell'interno deve fare i conti: Siracusa esige di avere testa e piedi contemporaneamente ben coperti.

(4-04885)

BELLONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che gli operatori scolastici sono indignati per l'intollerabile situazione di abbandono e di emarginazione che caratterizza la scuola italiana, a causa della perdurante insensibilità dimostrata dal Governo e dalle forze politiche per i problemi della formazione e dell'educazione dei giovani;

considerata l'indecorsa sottovalutazione della specificità professionale degli operatori scolastici, aggravatasi negli ultimi anni con scelte oppressive e dequalificanti, culminate con l'incostituzionale blocco del loro contratto di lavoro e con la pesante aggressione alle libertà sindacali;

rilevato che l'ipotesi di accordo contrattuale, recentemente siglato dai sindacati confederali, delegittimati dal voto referendario, non solo offende il mondo della scuola, ma rappresenta una inaudita e pericolosa provocazione della dignità degli operatori scolastici;

constatata l'allarmante involuzione autoritaria nel mondo della scuola, dove i diritti sociali e sindacali vengono sistematicamente disattesi e conculcati da un sistema e da una classe politica incapace di esprimere un persuasivo progetto di evoluzione civile e culturale;

atteso che in questa situazione di crisi democratica emerge il diritto-dovere di tutte le forze sane del paese di unirsi in un forte movimento di ribellione contro i tentativi di una restaurazione autoritaria e di operare per il ripristino dei fondamentali valori legati alla ineludibile riproposizione della certezza del diritto in uno Stato democratico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di specificare il proprio indirizzo politico finalizzato ad eliminare il profondo disagio degli operatori scolastici e porre termine all'attuale inaccettabile condizione di oppressione e persecuzione del personale della scuola, onde dare inizio ad una vera politica di strategia scolastica, incentrata su un piano programmatico di interventi, in grado di recepire le nuove esigenze dell'utenza e di valorizzare il ruolo sociale e professionale degli operatori scolastici;

se non ritenga opportuno, anzi assolutamente necessario, affrontare un dibattito su questi temi nella sede parlamentare, onde sia possibile al Governo e al Parlamento confrontarsi ed individuare le scelte più urgenti e necessarie.

(4-04886)

VOZZI, MARINI, VALLETTA, PIETRA LENZI, MAIORCA, GUBBINI, PELELLA, GRUOSSO, DONISE, PELLITTERI, LAFORGIA, FORCIERI, DE PAOLI, BALDELLI, BARRA. – *Al Ministro delle finanze.* – Per conoscere in che modo si intenda risolvere il problema che si pone per la località di Lagonegro (Potenza) con la soppressione delle commissioni tributarie di primo grado prevista dal decreto legislativo n. 545 del 1992.

Rilevato:

che detta località, infatti, oltre ad ospitare numerosi altri uffici finanziari e ad essere stata designata come sede dell'ufficio unico delle entrate relativamente al territorio a cui appartiene, è stata sempre anche la sede della commissione tributaria di primo grado;

che l'ipotesi che dal riordino degli organi speciali di giurisdizione tributaria possa risultare privata di detto ufficio desta vive preoccupazioni per almeno due ordini di motivi: il disagio per la popolazione peraltro diffusa sul territorio, costretta a recarsi in località distanti e di non agevole raggiungimento; l'eliminazione di un servizio territoriale comunque radicato ed importante nel contesto degli uffici locali;

poichè la norma che prevede il riordino di tali uffici prevede altresì la possibilità di istituire uffici di decentramento delle commissioni provinciali,

gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:

se la possibilità di conservare Lagonegro come sede decentrata sia stata presa in esame e se sussistano, quindi, condizioni di accoglibilità delle istanze locali;

nel caso non fossero state ancora prese decisioni, con quali criteri si intenda applicare sul territorio della Lucania la disposizione di legge che prevede l'istituzione di sedi decentrate.

(4-04887)

VOZZI, MARINI, VALLETTA, PIETRA LENZI, MAIORCA, GUBBINI, PELELLA, GRUOSSO, PELLITTERI, MICELE, LAFORGIA, FORCIERI, DE PAOLI, BALDELLI, BARRA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Constatato:

che la società Telecom Italia ha avviato una ristrutturazione con conseguente accorpamento di alcuni CLIA (centri lavoro impianti d'abbonato);

che il CLIA di Lagonegro (Potenza), centro di lavoro con struttura autonoma dal 1974, avente sotto la sua giurisdizione quattro distaccamenti fra cui Sala Consilina, ha visto aumentare poi di fatto, oltre al personale, anche i distaccamenti, divenuti dieci;

visto:

che nel 1992 il CLIA di Lagonegro raggiunse i 60.000 abbonati determinando così l'apertura del CLIA di Sala Consilina (regione Campania) e la gestione di tre distaccamenti scorporati dal CLIA di Lagonegro;

che con la nuova ristrutturazione i due CLIA verrebbero accorpati a Sala Consilina e la regione Basilicata e in particolar modo il lagonegrese verrebbero ulteriormente penalizzati in quanto si vedrebbero sottratto il nuovo ufficio CLCRA di notevole importanza;

che, attuando l'accorpamento del CLIA di Sala Consilina a Lagonegro, si confermerebbe la già consolidata gestione del CLIA di Lagonegro avuta in passato, mentre con l'accorpamento del CLIA di Lagonegro a Sala Consilina (territorio campano) la filiale di Potenza avrebbe un solo ufficio (CLCRA) in territorio lucano e di conseguenza l'attuale CLIA di Lagonegro diventerebbe una sede distaccata di Sala Consilina,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per difendere una istituzione nata e gestita da Lagonegro, che occupa diversi impiegati, in una zona già tanto vessata dal problema della disoccupazione.

(4-04888)

CORMEGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che un folto numero di albergatori elbani, a causa dell'anticipato esaurirsi dei fondi relativi alle agevolazioni previste dalle leggi n. 517 del 1975 e n. 67 del 1988, si trova in gravi difficoltà (alcuni purtroppo hanno addirittura dovuto dichiarare il fallimento a causa delle alte spese sostenute per gli investimenti intrapresi e del mancato ristoro delle stesse che, pure, era stato loro promesso);

che la pubblica amministrazione ha indotto tale numeroso gruppo di albergatori ad eseguire migliorie ai propri esercizi con la prospettiva di congrui contributi sulle spese sostenute;

che il Ministero dell'industria potrebbe comunque porre rimedio alla situazione rifinanziando l'articolo 6 della legge n. 517 del 1975, magari reperendo i pochi fondi necessari tra i residui disponibili del suo bilancio;

che in questo modo si verrebbe incontro alle legittime aspettative di tanti operatori validissimi, che meritano largamente un aiuto dalla pubblica amministrazione nella quale avevano riposto le loro fortune e la loro fiducia;

che tali interessi vanno tutelati in tempi brevi anche in relazione alla chiarezza ed alla certezza dei rapporti che devono intercorrere tra cittadini e Stato,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda intraprendere per soddisfare le legittime richieste di una categoria importante e necessaria per l'economia elbana e del paese.

(4-04889)

GUERZONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che la decisione dei comuni di porre a carico degli insegnanti delle scuole statali interessate il costo del servizio mensa – obbligatorio dopo che dal 1° gennaio 1995 è venuta a mancare la copertura finanziaria dello Stato per tale servizio – sta provocando forti ed estese proteste;

considerato che il consumo del pasto rappresenta parte costitutiva dell'attività educativa e di assistenza e vigilanza degli alunni da parte degli insegnanti, come ha segnalato il Consiglio di Stato con propria delibera del 1991,

si chiede di sapere se non si ritenga di considerare l'opportunità di adottare un provvedimento urgente, con effetto a partire dal settembre 1995, volto a ripristinare la situazione antecedente al 1° gennaio 1995, come richiesto insistentemente dagli insegnanti, dai sindaci e dalle famiglie.

(4-04890)

CASTELLANI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Si chiede di conoscere:

se le Ferrovie dello Stato spa abbiano proceduto nello scorso autunno al prepensionamento di un elevato numero di dipendenti rivestiti della qualifica di dirigente;

se tale prepensionamento, volontario, incentivato ed economicamente oneroso per le Ferrovie dello Stato spa, sia avvenuto sulla base di rigorosi criteri di convenienza aziendale;

se ad esso abbia fatto seguito la nomina di oltre 150 nuovi dirigenti ed, in questo caso, a quale logica di convenienza pubblica ed imprenditoriale un simile, contraddittorio provvedimento si sia ispirato;

se si siano rigorosamente rispettati criteri di selezione basata su comprovati principi di professionalità e competenza;

se l'età media dei neo-dirigenti sia tale da giustificare un tale massiccio investimento imprenditoriale nelle risorse umane selezionate;

l'onere economico per le Ferrovie dello Stato spa derivante dalla somma dei costi del richiamato provvedimento di prepensionamento e di quello, eventuale, delle nuove nomine;

se del richiamato avanzamento abbiano beneficiato dipendenti in età prossima al prepensionamento ordinario e precedentemente respinti a corsi di selezione professionale per l'accesso alla qualifica dirigenziale, mentre ne siano stati esclusi dipendenti risultati idonei ai medesimi corsi e, se del caso, per quali ragioni.

(4-04891)

MARCHETTI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che parte delle mura di Caprigliola, in comune di Aulla, provincia di Massa-Carrara, sono crollate;

che martedì 13 giugno 1995 nella cronaca lunigianese del giornale «La Nazione» si legge che la parte crollata costituisce «un pezzo del muro di recinzione dell'antico castello dei Vescovi conti di Luni; la struttura, che risale al 1200, ha improvvisamente ceduto davanti agli occhi increduli del parroco del paese, don Michelangelo Romei»;

che tutto il complesso delle mura di Caprigliola versa in condizioni preoccupanti, da tempo denunciate da più parti, e vi sono state controversie in ordine alla individuazione degli organi competenti ad intervenire per la salvaguardia di un bene di notevole valore storico e monumentale caratterizzante uno splendido borgo della Lunigiana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire anzitutto per contribuire a chiarire, anche confrontandosi con le istituzioni regionali e locali, la condizione giuridica del bene in premessa onde evitare che continui una situazione di incertezza che può determinare un generale disimpegno in relazione ad un bene del quale è necessario fermare il degrado, anzitutto per salvaguardare l'incolumità delle persone.

(4-04892)

MARCHETTI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il porto di Marina di Carrara è il settimo porto italiano per il volume complessivo delle merci movimentate e il primo porto mondiale per il traffico di lapidei;

che in considerazione della sua importanza è sede di autorità portuale;

che da molti anni resta irrisolto il problema del raccordo con la rete ferroviaria, mentre sarebbe oltremodo auspicabile un'integrazione fra il trasporto marittimo e il trasporto ferroviario;

che si tratta certamente di un problema generale in Italia dove si prosegue pervicacemente a penalizzare il trasporto ferroviario e quello marittimo continuando a perseguire il potenziamento del trasporto a mezzo autoveicoli, nonostante le pesanti conseguenze che queste scelte comportano sia sotto il profilo economico che ambientale; si consideri, in particolare, che la spesa per la realizzazione del raccordo non è particolarmente elevata, poichè la ferrovia si trova a poche centinaia di metri (circa 200) dal porto; in queste condizioni è veramente assurdo non realizzare il raccordo e, quindi, obbligare alla movimentazione delle merci a mezzo autoveicoli, i quali debbono attraversare centri urbani con conseguenze negative, facilmente immaginabili;

che l'impiego degli autoveicoli - nel caso specifico ancor più di quanto accade generalmente - determina conseguenze economiche negative per le attività portuali, le quali trarrebbero notevole beneficio dal collegamento del porto ad una ferrovia che - si ripete - è veramente vicinissima,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire urgentemente perchè al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato in via di definizione sia apportata la necessaria integrazione per consentire la realizzazione del raccordo ferroviario col porto di Marina di Carrara.

(4-04893)

MEDURI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che lo scrivente in data 7 ottobre 1994 ha già presentato analoga interrogazione (4-01670) per conoscere la mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 60 del 20 gennaio 1994 a favore delle associazioni concertistiche e assimilate che attraversano crisi insostenibili al limite del fallimento;

che in data 29 novembre 1994 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispondendo alla predetta interrogazione, ha dichiarato che fin dal 17 marzo 1994 lo schema di regolamento attuativo è stato trasmesso al Ministero del tesoro che in data 30 giugno 1994 ha formulato al riguardo le proprie osservazioni e che solo nel mese di novembre 1994 è stata raggiunta una definitiva intesa sul testo del regolamento tra i funzionari del Dipartimento dello spettacolo e del Ministero del tesoro;

che la conclusione ottimistica del predetto Sottosegretario, che assicurava un iter accelerato del procedimento per non aggravare ulteriormente le situazioni deficitarie delle associazioni concertistiche, è stata smentita dagli otto mesi di attesa maturati dalla data di approvazione del testo del regolamento attuativo (novembre 1994);

che il non trascurabile periodo di ben sedici mesi intercorsi dall'approvazione della legge non è stato sufficiente per renderla operante,

si chiede di conoscere le ragioni per cui non sia stato ancora emanato il regolamento di attuazione della predetta legge, tenuto presente il carattere di urgenza e l'importanza che il Parlamento annetteva alla

legge medesima e se non sia il caso di intraprendere opportuna inderogabile indagine conoscitiva presso le sedi interessate circa l'iter burocratico, giacchè ritardi di tale entità, in barba alle necessità delle categorie di lavoratori interessati, possono definirsi almeno scandalosi.

(4-04894)

VEVANTE SCIOLETTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che molti esercizi commerciali della città di Pescara sono stati oggetto di furti commessi da bande criminali organizzate che partendo da Bari, da Napoli, da Roma, grazie alla rete viaria, raggiungono facilmente il capoluogo adriatico e con la stessa facilità riescono ad abbandonarlo, dopo aver compiuto atti criminosi, mancando un adeguato servizio di controllo del territorio e di prevenzione della criminalità, per l'inadeguatezza delle risorse e dei mezzi degli organi preposti all'espletamento di tale servizio;

che solo nell'ultimo mese (dal 15 maggio al 15 giugno 1995) sono stati messi a segno otto «colpi» per centinaia di milioni a danno di commercianti e rappresentanti di preziosi;

che, secondo i sindacati di polizia SIULP, SIAP e SAP, i gravi problemi relativi alla sicurezza della città andrebbero affrontati in maniera più incisiva; per questo in più occasioni hanno richiesto l'istituzione di tre volanti fisse nelle ventiquattr'ore e di altre due in aggiunta nelle ore di punta, oltre un supporto per il monitoraggio della zona di Montesilvano, dove negli ultimi tempi si assiste ad un crescente aumento di episodi di criminalità che hanno portato anche alla formulazione della richiesta di istituire un commissariato;

che gli stessi sindacati hanno denunciato esplicitamente (anche attraverso documenti ufficiali che sono stati portati a conoscenza anche delle strutture centrali del Ministero) che la città di Pescara e l'intera provincia sono lasciate in balia della criminalità organizzata perchè i controlli di polizia sono del tutto insufficienti ed hanno richiesto più volte un confronto con il questore per discutere di eventuali soluzioni, ma sembra senza esito positivo;

che secondo le organizzazioni sindacali di polizia il dilagare del fenomeno è aggravato dal fatto che circa trenta agenti della questura pescarese sono andati in pensione senza essere stati rimpiazzati, oltre al fatto che il servizio di volanti è troppo esiguo rispetto alle caratteristiche della città ed il parco auto, di cui è dotata la questura, viene spesso distratto da altri servizi (accompagnamento di detenuti, scorte, manifestazioni sportive, eccetera),

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda dare luogo ad un immediato confronto con le parti interessate per determinare una seria strategia per la lotta alla criminalità che sta dilagando in tutta la provincia di Pescara e se non intenda dotare la questura di Pescara di mezzi e di forze adeguate al servizio e alle funzioni di controllo e salvaguardia del territorio, finalizzate all'interruzione di questa serie di fatti criminosi che sembra non trovare fine;

quali provvedimenti intenda adottare per ristabilire un clima sereno all'interno della questura di Pescara, che vede in questo mo-

mento divisi gli agenti demandati al controllo del territorio e il questore sulla soluzione dei problemi sopra evidenziati;

quale tutela intenda adottare a difesa dei cittadini che quotidianamente sono vittime di aggressioni, scippi, furti e, in generale, di fenomeni di criminalità di varia natura.

(4-04895)

ANDREOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Per conoscere se il Governo italiano abbia già provveduto a contribuire al Centro internazionale creato a Leesburg (Virginia) in memoria di George Marshall come hanno già fatto altri paesi ed istituzioni europee. Sembra doveroso che l'Italia, come governo e come gruppi economici che ebbero dal Piano Marshall l'indispensabile aiuto per la ricostruzione, sia degnamente presente in questo memoriale.

Il Ministro degli affari esteri è in possesso della necessaria documentazione.

(4-04896)

CURTO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* – Premesso:

che presso l'ospedale della Marina militare di Taranto il direttore dello stesso, capitano di vascello Antonello Bassano, ha dato corso durante i pochi mesi trascorsi dal suo insediamento a un notevole numero di richieste di cambi di qualifiche, per motivi di salute, di personale civile in forza all'Arsenale di Taranto;

che pervengono notizie secondo le quali non ci sarebbe stata da parte del Bassano una valutazione «imparziale»;

che a tal uopo in data 22 maggio 1995 la Cisl statali, tramite il proprio segretario provinciale Sebastiano Delicato, veniva ascoltata in merito;

che l'atteggiamento del Bassano risultò essere in tale circostanza prevenuto e non disponibile al confronto sostanziale con la Cisl;

che invece altro atteggiamento il Bassano stesso palesò nei confronti del rappresentante della CGIL;

che tutto ciò è altamente lesivo della rappresentatività sindacale della Cisl,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno controllare la legittimità dei cambi di qualifica effettuati;

se non ritengano di dover assumere i provvedimenti conseguenziali per non consentire più il perpetuarsi di un atteggiamento palesemente antisindacale.

(4-04897)

CURTO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che notevoli sono i malumori nella categoria dei farmacisti non titolari a causa delle difficoltà relative alla conoscenza dei bandi di concorso per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche;

che quando i farmacisti non titolari vengono a conoscenza di tali bandi tutto ciò avviene a pochissimi giorni di distanza dalla scadenza degli stessi;

che caso emblematico risulta quello relativo alla regione Molise (Bollettino ufficiale della regione Molise del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1995) che i non molisani hanno potuto conoscere solamente in data 13 giugno 1995, cioè solo tre giorni prima della scadenza,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di assumere onde superare le problematiche rilevate.

(4-04898)

GRUOSSO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che dal 1990 sono sospesi i lavori per la costruzione della strada Camarda-Abriola-Pierfaone in provincia di Potenza;

che le ragioni del ricorso da parte del signor Festa risultano, dal punto di vista tecnico e paesaggistico, assolutamente infondate;

che viene ribadito con atto formale dalla comunità montana «Camastra Alto Sauro» il parere favorevole alla immediata ripresa dei lavori per il completamento dell'opera;

che il progetto in questione nasce nell'ambito del programma triennale d'intervento 1985-87 previsto dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

che la mancata realizzazione dell'opera crea grande disagio alle popolazioni interessate che si vedono costrette ad una ingiustificata forma di isolamento;

che il persistere dello stato di sospensione dei lavori comporta danni non più sopportabili all'impresa appaltatrice,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per rimuovere le cause del blocco e permettere, nel più breve tempo possibile, la ripresa dei lavori.

(4-04899)

SALVATO, CARCARINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il 13 giugno 1995 i lavoratori della CMC di Castellammare di Stabia (gruppo Fervet) si sono trovati di fronte all'amara sorpresa della nomina del liquidatore;

che questa gravissima decisione appare tanto più sconcertante in quanto si era a conoscenza del reperimento di una commessa che avrebbe consentito il superamento di una fase difficile;

che il gruppo Fervet da tempo e in più occasioni aveva operato per discriminare lo stabilimento di Castellammare di Stabia utilizzando le commesse soprattutto nell'azienda di Bergamo;

che evidentemente da tempo stava maturando l'idea di chiudere quest'azienda che insiste su un'area che può diventare appetibile per altri fini o manovre speculative;

considerato:

che questa vicenda riguardante 134 lavoratori e le loro famiglie è particolarmente grave e colpisce ancor più un'area in cui la disoccupazione è a livelli drammatici;

che a tutt'oggi il progetto Tess non ha ancora sortito effetti concreti,

si chiede di sapere se si intenda intervenire perchè ci sia un tavolo di trattative presso la Presidenza del Consiglio e attraverso un impegno concreto della *task-force* Borghini si operi per garantire i livelli occupazionali della CMC attivandosi per impedirne la chiusura.

(4-04900)

CURTO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con provvedimento del giudice per le indagini preliminari dottor Licci in data 2 giugno 1995 veniva emessa ordinanza di arresti domiciliari nei confronti dei signori Francesco e Domenico Farina;

che al primo, titolare della omonima ditta, veniva contestato il reato di estorsione nei confronti di alcuni propri dipendenti;

che il secondo, nella epigrafe di imputazione al capo *a)*, veniva qualificato come ragioniere dipendente della stessa ditta;

che nella parte motivata a sostegno della richiesta di misura cautelare restrittiva si affermava, travisando - secondo l'interrogante - la realtà dei fatti, che «Farina Francesco e Farina Domenico accampavano pretese perchè i propri dipendenti prestassero attività non retribuita e comunque accettassero somme e salari inferiori rispetto a quelli loro spettanti»;

che è palesemente inesatta la dizione «propri dipendenti» essendo Domenico Farina egli stesso dipendente della ditta Francesco Farina,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia il giudizio sul comportamento delle competenti autorità giudiziarie nei confronti di Domenico Farina che, ad avviso dell'interrogante, sembra essere stato determinato da una palese inesattezza nella individuazione della titolarità del rapporto di lavoro.

(4-04901)

VELTRI, MARINI, BISCARDI. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il CUD - Consorzio per l'Università a distanza con sede in Rende (Cosenza) - è stato istituito nel marzo 1984 ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico sull'istruzione universitaria, per iniziativa delle Università di Roma «La Sapienza», della Calabria, di Sassari e di Trento e di altri soci industriali;

che l'atto costitutivo del CUD fu sottoscritto dai consorziati presso il Ministero della pubblica istruzione alla presenza del Ministro e del direttore generale per l'istruzione universitaria;

che su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1986, n. 1015, al CUD è stata riconosciuta la personalità giuridica;

che del consiglio di amministrazione del CUD fanno parte, quali membri di diritto, un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione ed un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che il CUD ha offerto a migliaia di studenti la possibilità di fruire di un'istruzione di livello universitario sperimentando un modello d'istruzione a distanza che ha consentito la definizione di metodologie

e tecnologie per una diffusione su larga scala di servizi didattici e d'insegnamento basati sull'utilizzo di reti telematiche;

che a fronte degli immobilizzi finanziari accumulati per lo sviluppo di prodotti e servizi destinati all'istruzione universitaria a distanza non si è avuta un'adeguata attivazione di corsi a distanza da parte delle università, ancorchè i programmi di produzione fossero stati intrapresi per decisione comune con le università consorziate;

che la conseguente crisi economico-finanziaria ha determinato una situazione di forte rischio per la sopravvivenza stessa del consorzio, i cui dipendenti non percepiscono lo stipendio da oltre cinque mesi;

che l'eventuale liquidazione del CUD determinerebbe la perdita di oltre cento posti di lavoro ad elevato profilo professionale in una regione già alle prese con una drammatica crisi occupazionale, oltre a disperdere un patrimonio di esperienze e di conoscenze sviluppatosi in oltre dieci anni di attività ed un patrimonio di investimenti materiali ed immateriali finanziati con fondi pubblici, di indiscutibile utilità per lo sviluppo di programmi educativi e di formazione che interessano l'intero paese;

che, nonostante l'interessamento delle più alte cariche dello Stato e le sollecitazioni al Governo del presidente del CUD, delle organizzazioni sindacali, del prefetto di Cosenza e di alcuni enti locali, nessun contributo è maturato per risolvere i problemi in cui il consorzio si dibatte,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per scongiurare lo scioglimento del CUD;

quali siano i programmi di governo per lo sviluppo dell'istruzione a distanza nell'ambito dei quali collocare il rilancio del CUD.

(4-04902)

MOLINARI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che l'attuale situazione rispetto all'organigramma del personale marittimo nelle navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato di Civitavecchia non risulta essere delle migliori;

che le tabelle di armamento del Ministero risultano essere ridotte rispetto ai compiti tecnici e di sicurezza da assolvere sulle navi, con particolare rilievo per quelle con sistemi di semiautomazione tipo «IAQ2»;

che la Federazione italiana trasporti, dopo una riunione tenutasi il 2 giugno 1995, ha provveduto ad inviare, in data 6 giugno 1995, una lettera al Ministero dei trasporti e della navigazione, con relativo elaborato tecnico, con cui si chiedeva di modificare la tabella d'armamento ai sensi del regolamento per la sicurezza della navigazione;

che dall'esame di merito condotto sono risultate maggiormente carenti di personale le sezioni dei servizi di coperta e di macchina, dove non viene nemmeno raggiunto il numero minimo di equipaggio previsto dal regolamento apposito;

che quindi, rispetto alle tabelle d'armamento sulla base del concetto di minimo essenziale per i compiti tecnici e di sicurezza, sono state inoltrate al Ministero in indirizzo le seguenti proposte:

per quanto concerne la nave-traghetto «Hermæa» la necessità di adeguare la tabella per marinai a 8 unità;

per la nave-taghetto «Logudoro» la necessità di adeguare la consistenza dei sottufficiali motoristi a 6 unità;

per la nave-traghetto «Garibaldi» la necessità di adeguare la consistenza dei sottufficiali motoristi di macchina a 6 unità;

per le navi-traghetto «Gallura» e «Gennargentu» la necessità di adeguare le tabelle per marinai a 8 unità e quella per i sottufficiali motoristi di macchina a 6 unità;

che le attuali tariffe, frutto già di una revisione avvenuta soltanto cinque anni fa, risultano, comunque, appena sufficienti alla garanzia della sicurezza della nave in relazione alla particolare tipologia di trasporto delle merci con carri ferroviari ed al particolare tipo di navigazione, per cui una nave compie nel corso delle 24 ore 2 corse di 8 ore ciascuna;

che, pertanto, non avendo le navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato subito alcun genere di trasformazione e di modernizzazione, negli ultimi cinque anni, non si può ancora assolutamente accettare un numero ridotto di personale marittimo, trattandosi di navi obsolete e quindi richiedenti una maggiore attenzione ed una più frequente ed accurata manutenzione;

che sarebbe, inoltre, privo di significato confrontare le tabelle di armamento delle navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato con quelle di altre compagnie di navigazione, sia pubbliche che private, in quanto non esistono nel Mediterraneo navi che svolgono un tipo di navigazione simile o comunque assimilabile a quello della flotta delle Ferrovie dello Stato;

che, anche se l'accordo sindacale del 9 novembre 1993 sottoscritto dall'autorità marittima non è stato rispettato dalle Ferrovie dello Stato per la sua parte «politica», rimaneva efficace l'intesa intercorsa con le società interessate circa il fattore «sicurezza», che non sarebbe venuto meno con una possibile diminuzione di personale marittimo nella tabella di armamento;

che sempre le tabelle di cui sopra, ai fini della sicurezza, prescindono dal tipo di merce trasportata e dal tipo di navigazione, ma tengono conto della tipologia della nave se automatizzata «IAQ1» o semiautomatizzata «IAQ2» come sono le navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci,

l'interrogante chiede di conoscere se, in relazione a quanto emerso, si intenda intervenire con urgenza al fine di consentire un'adeguata conduzione e un'adeguata sicurezza delle navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato, in previsione, anche, della ormai sopraggiunta stagione estiva e, quindi, di un sicuro aumento di traffico marittimo, motivo ricorrente di spiacevoli incidenti.

(4-04903)

PERIN. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso:

che sembra che nella provincia di Treviso, nel primo trimestre di quest'anno, siano stati contestati da ispettori dell'INPS 16 miliardi di presunte evasioni, con l'obiettivo di arrivare a 60 miliardi nel corso del 1995, cifre che tra l'altro risultano molto superiori a quelle contestate nello stesso periodo in tutte le altre province del Veneto;

che secondo ricerche di mercato condotte recentemente la provincia di Treviso risulta essere tra le province che presentano un elevato fatturato di esportazione con un elevato prodotto interno lordo che consente alle aziende produttrici di rispettare le norme relative al versamento dei contributi all'INPS;

che risulta che a Treviso vi sia un organico di 32 ispettori contro i 18-20 di altre province come Padova e Verona;

che l'INPS centrale, con scadenza annuale, fissa alle sedi provinciali un *budget* di recupero crediti di importo differenziato da sede a sede, considerandolo come «voce di bilancio» fondata sulla presunta evasione;

che al raggiungimento del *budget* è legato il riconoscimento di un premio agli ispettori che si riferisce alle somme contestate e non agli importi che l'Istituto incassa effettivamente dopo lunghe ed estenuanti battaglie amministrative e giudiziarie sostenute dalle imprese;

che nella maggior parte dei casi le contestazioni non si riferiscono a somme «pagate in nero», bensì a presunte errate applicazioni delle norme da parte delle imprese;

che l'INPS non ha bisogno di far venire alla luce il cosiddetto sommerso, poichè gli accertamenti avvengono studiando la documentazione aziendale in una situazione di assoluta trasparenza offerta all'azienda;

che a Treviso si registra un elevato numero di contestazioni relative a rapporti con ditte terziste: chi per anni è stato considerato artigiano o lavoratore autonomo ora viene inquadrato dall'INPS come dipendente con l'addebito all'azienda committente di cifre iperboliche per mancato versamento dei contributi e relative sanzioni, e ciò anche quando l'artigiano aveva già provveduto a versare contributi all'INPS come lavoratore autonomo e nonostante lo stesso Istituto – in qualità di membro della commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esame delle domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane – abbia già riconosciuto ad un determinato soggetto, all'atto della richiesta, la qualifica di artigiano,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire:

per evitare che le singole aziende trevigiane, coinvolte nelle contestazioni, incorrano nel rischio di chiudere l'attività;

per modificare la normativa caotica, costituita da un insieme di norme accavallatesi nel tempo, di cui l'INPS approfitta per trovare le interpretazioni più penalizzanti per le aziende compromettendo, in tal modo, l'area produttiva della provincia di Treviso che registra lo sviluppo dell'imprenditorialità specializzata e diffusa con *trend* di crescita superiore al Giappone.

(4-04904)

PERIN, LOMBARDI-CERRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che in data 16 dicembre 1993, con apposito ordine del giorno votato all'unanimità dal Senato, è stato posto il problema del fun-

zionamento, della gestione e del ruolo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), rimarcando quanto segue:

- deficit di bilancio;*
- sfascio di gestione;*
- presenza di situazioni poco chiare;*
- necessità di rilanciare presenza ed attività dell'ICE;*
- necessità di riorganizzazione della struttura sulla base delle vigenti norme sulla dirigenza (decreto legislativo n. 29 del 1993);*
- che con il decreto-legge n. 427 del 1° luglio 1994, istitutivo dell'ufficio commissariale ICE - decreto successivamente reiterato - si fa carico all'amministratore di formulare proposte anche al fine di realizzare un diverso assetto organizzativo,*

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro dell'industria e del commercio con l'estero non ritenga opportuno verificare le iniziative concrete assunte dall'attuale amministratore straordinario, in ottemperanza alle indicazioni espresse dal Parlamento ed in conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 427 del 1994.

(4-04905)

WILDE. - Ai Ministri dell'interno, della sanità e dei lavori pubblici e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Premesso:

che in data 30 giugno 1994 la provincia di Brescia con protocollo n. 12337/94 facendo riferimento alla delibera della giunta regionale 11 aprile 1994 relativa al rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi di via dei Santi 58 a Brescia alla ditta Ecoservizi descriveva le misure mitigative di impatto che dovevano essere ultimate entro il 31 dicembre 1994;

che in data 17 novembre 1994 l'assessore all'ecologia della provincia di Brescia, congiuntamente al commissario del comune di Brescia, con protocollo n. 30945/94 controfirmavano un documento nel quale si evidenziava che, in merito al contenuto degli elaborati tecnici allegati al protocollo d'intesa, il giudizio «era parzialmente positivo»;

che in data 22 novembre 1994 nella seduta della giunta provinciale avveniva la presa d'atto dei contenuti e dell'avvenuta sottoscrizione del protocollo d'intesa per la definizione dell'inserimento ambientale dell'impianto di trattamento dei rifiuti (n. 198/19/94 PC - n. 44 - 3879 RV); dell'ingegner Mille esprimeva parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e non si faceva cenno al «giudizio parzialmente positivo» della documentazione tecnico-progettuale relativa al documento n. 30945/94 della provincia e del comune di Brescia;

che in data 20 febbraio 1995, con protocollo n. 13512, la regione Lombardia, servizio rifiuti solidi e fanghi industriali, inviava un fax all'amministrazione provinciale di Brescia - settore ecologia al fine di modificare le delibere della giunta regionale nn. V/51227 dell'11 aprile 1994 e V/60873 del 13 dicembre 1994 recependo le determinazioni assunte dal comitato tecnico ex legge regionale n. 94 del 1980,

si chiede di sapere:

se risulti quali siano le motivazioni che hanno portato al giudizio «parzialmente positivo» sottoscritto dal commissario del comune di

Brescia e dall'assessore alla provincia nel documento del 17 novembre 1994;

se tale punto potesse essere determinante nella sottoscrizione del protocollo d'intesa oppure fosse ininfluenza;

se tutte le misure mitigative di impatto, che dovevano essere ultimate entro il 31 dicembre 1994, siano state eseguite;

se siano state messe in opera barriere acustiche e visive;

se il traffico veicolare gravante sul centro sia stato definito idoneo secondo un ben preciso piano di viabilità e se sia attuato;

se sia stata verificata la distanza degli spazi di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti rispetto alla più vicina abitazione (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, articolo 6, n. 2, lettere g), h) e l), ciò anche in relazione ad ogni possibile evento di emergenza (DP n. 51227 dell'11 aprile 1994);

se, in base al fax del 20 febbraio 1995, protocollo n. 13512, della regione Lombardia - servizio rifiuti solidi e fanghi industriali inviato all'amministrazione provinciale, l'assessorato all'ecologia abbia espresso il parere di competenza ai sensi dell'articolo 13 del PR 9 gennaio 1982, n. 3, e in caso negativo per quali motivi non lo abbia fatto;

se sia stata tenuta in dovuta considerazione l'eventuale presenza di composti organo-clorurati, diossine e furani nei prodotti che si vogliono inertizzare;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e se non sia il caso di verificare attentamente il contesto anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla diatriba Ecoservizi-Giacomelli soprattutto in relazione alle nuove richieste burocratiche ed ai nuovi preoccupanti eventi;

se l'USL n. 18 a seguito dell'annunciato allarme relativo alle 2.247 morti (1992-93) che riguardano la città di Brescia e l'hinterland (Calcinato e Castenedolo) non ritenga di approfondire le indagini e cosa ne pensi l'Istituto di medicina del lavoro.

(4-04906)

PERIN. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Alla luce delle polemiche sulle inefficienze dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) che inducono il Ministero vigilante a rivedere i compiti e il modello organizzativo dell'Istituto che viene meno alla missione di sostegno per l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

considerato:

che lo sfascio dell'ICE è stata la conseguenza dell'attuazione di una riforma pseudo-privatistica compiuta nel 1989 per volere dei socialisti, riforma che non ha raggiunto gli obiettivi preposti, lasciando a totale carico dello Stato oltre l'80 per cento delle entrate dell'Istituto; infatti, i contributi concessi all'Istituto, che ammontano a circa 200 miliardi di lire, sono coperti solo per il 15 per cento dalle tariffe pagate dalle aziende per i servizi ricevuti;

che l'autonomia operativa dell'Istituto nei confronti del Ministero del commercio con l'estero ha determinato un aumento marcato delle spese, non sufficientemente preventivate, soprattutto per la parte re-

lativa ai costi del personale, in particolare quello dirigente che ha ottenuto ingiusti vantaggi economici dal contratto assicurativo;

che la legge n. 106 del 1989 di riforma dell'ICE è stata strumentalizzata dalla dirigenza per elevare le proprie retribuzioni, riuscendo a stabilire una perequazione tra le retribuzioni metropolitane e quelle degli uffici ICE all'estero;

che per fronteggiare i costi l'ICE non ha esitato a ridurre la propria presenza all'estero, utilizzando i risparmi come copertura dei costi medesimi e destinando alle sedi estere soltanto 130 funzionari che operano in condizioni precarie;

che le retribuzioni dei dipendenti dell'ICE variano dai 50 milioni al mese ai 50 milioni all'anno, a seconda della categoria;

che al raddoppio degli stipendi non corrisponde il raddoppio delle entrate in favore della gestione dell'Istituto;

che i vertici politici dell'Istituto avrebbero creato situazioni favorevoli alla dirigenza in cambio di assunzioni di esperti esterni all'Istituto e provenienti da partiti politici;

che il giudice Giordano ha richiesto il rinvio a giudizio dei vertici dell'ICE per le assunzioni, sotto la dirigenza di Inghilesi, di esperti esterni che percepivano dai 120 ai 150 milioni all'anno,

l'interrogante chiede di sapere se, nell'ambito delle proposte di ridefinizione delle strutture dell'ICE e in virtù dei suoi poteri, il Ministro in indirizzo non intenda intervenire:

per rivedere l'articolo 4 (commi 3 e 4) della legge n. 106 del 1989 che permette di estendere alla dirigenza dell'ICE il trattamento economico dei dirigenti assicurativi, con modalità che escludono gli accordi sindacali stabiliti dal consiglio di amministrazione, sulla base della definizione dell'area assicurativa come area di «riferimento»;

per potenziare i finanziamenti al fine di migliorare la rete estera dell'ICE.

(4-04907)

GIBERTONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per sapere:

se nel prepensionamento dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato spa sia stato rispettato il disposto di cui all'articolo 1, punto 1), della legge 7 giugno 1990, n. 141, che vincola l'adozione di un programma quinquennale di pensionamenti anticipati da parte delle Ferrovie dello Stato alle «eccedenze all'uopo rilevate» e che trova conferma nel successivo punto 8), in cui si dispone che «il personale che presenta domanda ai fini del collocamento a riposo anticipato, è incluso in graduatorie distinte per settori e sedi di appartenenza, compartimentali e centrali, ad eccezione del personale con qualifiche dirigenziali, il quale viene collocato a riposo sulla base di una graduatoria unica nazionale»;

se al fine suddetto consti l'esistenza della dichiarazione di esubero del personale dirigenziale concordata fra società e sindacato Assidifer-FNDAI;

se non si debbano ritenere violazioni al predetto articolo 1 le assunzioni effettuate, in concomitanza con i prepensionamenti, di dirigenti dall'esterno e la copertura dei posti resisi vacanti per via dei prepensionamenti stessi con le recenti massicce promozioni a dirigente;

se per le assunzioni dei dirigenti dall'esterno sia stato rispettato quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro dei dirigenti dell'ente Ferrovie dello Stato 1° gennaio 1990-31 dicembre 1993 tuttora vigente, in cui, all'articolo 2, punto 2, comma 2, si stabilisce che, per le assunzioni dall'esterno, «l'ente informerà la parte sindacale delle esigenze di impresa, nonchè degli esiti delle proprie verifiche sulle professionalità interne disponibili».

(4-04908)

WILDE. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e della sanità.*

- Premesso:

che il consiglio comunale di Montichiari (Brescia) con delibera n. 120 del 21 dicembre 1993 esprimeva parere favorevole a che la Valseco srl predisponesse uno studio dettagliato nell'ambito del territorio riguardante le aree degradate esistenti e presentasse nel contempo un progetto per la realizzazione di una discarica di seconda categoria tipo B;

che in data 8 giugno 1994 la Valseco srl presentava uno studio redatto dalla ditta Montana srl di Milano dal quale risultava la presenza di quattro siti molto degradati e di particolare pericolosità per il territorio con materiali inquinanti per circa 300.000 metri cubi complessivi,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia stato reso il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

quali siano stati i risultati delle analisi fatte da parte della USL n. 44 nei quattro siti molto degradati e di particolare pericolosità per il territorio con materiali inquinanti per circa 300.000 metri cubi complessivi e se siano stati avviati procedimenti amministrativi e penali.

(4-04909)

WILDE. - *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che l'articolo 16, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha ripristinato la licenza di tiro a volo («salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attività sportiva del tiro a volo»);

che la relativa licenza è esente dalla tassa di concessione governativa perchè abrogata in conseguenza della ritenuta precedente, per cui si concretizza anche l'abrogazione del rilascio della suindicata licenza;

che tale situazione ha creato un forte calo della domanda di armi sportive per il tiro a volo mettendo in crisi un settore già fortemente penalizzato dalla burocrazia e dalle leggi di pubblica sicurezza che impongono di ricorrere al porto d'armi anche per una semplice attività sportiva,

l'interrogante chiede di sapere se in relazione alle suindicate penalizzanti motivazioni che colpiscono le aziende del settore e per ragioni di equità fiscale non sia opportuno ripristinare la tassa di concessione governativa o se ci siano altre soluzioni per riattivare la precedente situazione.

(4-04910)

WILDE. - *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che da notizie di stampa («Brescia Oggi» del 18 giugno 1995, articolo dal titolo «Allarme rosso sui tumori») l'unità sanitaria locale n. 18, ex n. 41, risponde al comitato di zona sud della città di Brescia evidenziando che l'intera città è a rischio;

che nella città di Brescia e nell'hinterland i livelli complessivi di mortalità accertati nei due anni 1992-1993 sono molto alti con 2.247 decessi (1.285 uomini e 962 donne) in particolare per Calcinato e Castenedolo;

che per esempio, a seguito di analisi delle polveri sedimentate da parte dell'unità sanitaria locale n. 18, ex n. 41, presso l'abitazione della signora Piera Giacomelli in via dei Santi 50, Bettole di Buffalora (Brescia), in data 26 gennaio 1995 - servizio IPA dottor Scotti - vengono riscontrati i seguenti dati:

	davanzale finestra mg/kg	balcone cornice mg/kg	loggia mg/kg
cadmio .	7	9	7
piombo .	397	574	262
rame ...	265	596	186
cromo ..	87	105	72
mercurio	1	0,6	0,7

si chiede di sapere:

se in base ai risultati delle suindicate analisi per esempio i dati relativi al mercurio non siano allarmanti visto che la dose giornaliera che una persona può assorbire è 0,03 mg/giorno (Organizzazione mondiale della sanità);

se la concentrazione di metalli pesanti sia comunque abnorme e quindi non si ritenga opportuno fare serie ed urgenti approfondite indagini visto che l'abitazione della signora Giacomelli è limitrofa all'Ecoservizi spa, azienda che ultimamente ha avuto l'autorizzazione al potenziamento del centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti tossico-nocivi, ed accertare le quantità di metalli pesanti presenti negli aeriformi;

se la distanza dall'abitazione rientri nelle distanze di legge (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, articolo 6, n. 2, lettere g, h, l), ciò anche in relazione ad ogni possibile evento di emergenza (DR n. 51227 dell'11 aprile 1994);

se sia stata tenuta in considerazione l'eventuale presenza di composti organo-clorurati, diossine e furani nei prodotti che si vogliono inertizzare;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e se non sia il caso di accertare in modo serio la situazione;

se le indagini dell'unità sanitaria locale n. 18, ex n. 41, rientrino nelle regolari competenze o se in base all'annunciato più ampio allarme non si possano attivare più serie e mirate indagini conoscitive.

(4-04911)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00474, dei senatori La Loggia ed altri, sul Banco di Sicilia;

3-00738, dei senatori Veltri ed altri, sulla devoluzione con la dichiarazione dei redditi dell'8 per mille;

3-00739, del senatore Caddeo, sulle entrate della regione autonoma della Sardegna;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00741, del senatore Orlando, sulla formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00737, dei senatori Costa ed altri, sull'obbligo di tenuta della contabilità da parte delle micro-aziende agricole;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00742, del senatore Petrucci, sull'azienda Bertolli;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00740, del senatore Zaccagna, sull'erogazione delle prestazioni termali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Mozioni, ritiro di firme

La senatrice Pietra Lenzi ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00104, presentata il 20 giugno 1995.